N.15 DICEMBRE 2024

24 ORE PROFESSIONALE

Oltre il Green 24

Newsletter di approfondimento realizzata in collaborazione con 24 ORE Professionale

safe
l'hub italiano dei consorzi per le economie circolari

OltreilGreen24
Newsletter di approfondimento realizzata da
24 Ore Professionale
in collaborazione
con GRUPPO SAFE

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale
e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126
Milano

Redazione:
24 ORE Professionale

Coordinamento editoriale:
Isabella Ascione

© 2024 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione
anche parziale e con qualsiasi
strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Chiusa in redazione:
23 dicembre 2024

OltreilGreen24: il numero di questo mese 3

NEWS a cura della redazione Safe

CLIVET
Governare la sostenibilità nelle imprese: parla clivet 5

RAEE
Pro e contro delle nuove regole raee per i distributori 8

QUATTRORUOTE NEXT
Quattroruote Next: i big dell'automotive discutono di crisi, innovazione ed ecologia 12

ECONOMIA CIRCOLARE
Busan: verso un'economia circolare globale? 17

QUESITO
Rifiuti tessili 28

NEWS E APPROFONDIMENTI
a cura di 24 Ore Professionale

DEPOSITO
Il deposito temporaneo di rifiuti ha natura eccezionale e derogatoria 31

RENTRI
La rivoluzione digitale nella gestione dei rifiuti in Italia 34

RENTRI/2
Nuovo registro per la tracciabilità dei rifiuti, sezione ad hoc per le associazioni delegate 38

ESG
Rating ambientale, sociale e di governance 40

CSS
Rifiuti combustibili solidi secondari con norme UNI 43

EUROPA
Ue, imballaggi per 83,4 milioni di tonnellate. Cresce la plastica 45

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA
Ecoreati, integrazione del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. e nozione di ingiusto profitto 48

OltreilGreen24: il numero di questo mese

In questa edizione prenatalizia di Oltre il Green vi proponiamo alcuni approfondimenti esaurienti ma di facile lettura, perfetti da leggere in poltrona, durante le feste, in momenti in cui si risveglia la curiosità sulle questioni del proprio lavoro ma senza voglia di calarsi troppo nei dettagli della propria routine quotidiana. Il primo di questi approfondimenti riguarda il mondo dell'*automotive*, e consiste in un resoconto degli interventi dei big del settore intervenuti a **Quattro Ruote Next**: la sua lettura permette di comprendere qual è lo stato del dibattito in questo momento di profonda crisi; la questione ambientale non aveva mai avuto così tanto peso nei ragionamenti strategici! Il secondo approfondimento è un reportage di Pietro Luppi sull'incontro intergovernativo tenutosi qualche settimana fa in Corea del Sud, a Busan, con l'obiettivo di arrivare a un **Trattato internazionale legalmente vincolante contro l'inquinamento della plastica:** una vera primizia, che permette al lettore di entrare nel cuore delle mediazioni tra paesi e blocchi e di intravedere i futuri scenari dell'**economia circolare globale**. Doveroso poi parlare di **RAEE**, visto che il legislatore ha adottato nuove regole per evitare l'infrazione europea; SAFE ha analizzato i pro e i contro di questa innovazione normativa, e ha individuato soluzioni concrete per affrontarne i punti deboli. Vi proponiamo poi una seconda puntata della nostra rubrica "**governare la sostenibilità nelle imprese**": questa volta a parlare è **Clivet**, azienda leader a livello europeo nel settore delle macchine *home comfort*. Rimanendo sul tema, Pierpaolo Masciocchi ci dà conto di una **novità normativa importante per i manager di sostenibilità delle aziende**: è uscito in gazzetta ufficiale il nuovo Regolamento europeo sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG). Due articoli di questo numero sono invece dedicati al **RENTRI**, che è ormai arrivato ai nastri di partenza: la giurista Paola Ficco fa utilmente il punto su obblighi, sanzioni, deleghe e termini, mentre Daniele Gizzi propone un'interessante crono-storia di come siamo giunti a questo strumento (mettendo anche in evidenza le prossime scadenze!). Paola Ficco descrive e commenta anche una recente nota ministeriale sulla **corretta classificazione del CSS** (combustibile solido secondario). Altri importanti ap-

profondimenti giuridici riguardano la nozione di **ingiusto profitto nel traffico illecito di rifiuti** (articolo di Fulvio Conti Guglia) e una recente s**entenza della Cassazione sul tema dei Depositi temporanei** (articolo di Luigi Imperato). Infine. Davide Madeddu ci propone un utile stato dell'arte sui rifiuti d'imballaggio in Italia ed Europa, dai dati sulla produzione e il riciclaggio fino agli aggiornamenti normativi.

Giuliano Maddalena

Direttore di SAFE – Hub delle Economie Circolari

CLIVET

Governare la sostenibilità nelle imprese: parla CLIVET

Sulle pendici delle Dolomiti, a Feltre, c'è un grande impianto di produzione di macchine *home comfort* i cui muri celesti si confondono con il cielo. È lo stabilimento di **Clivet**, azienda nata nel 1989 che oggi esporta in 90 paesi e gestisce 35 agenzie in Italia, 7 filiali estere in Europa e nel mondo e 160 centri di assistenza. Anche Clivet, al pari di altre grandi aziende che agiscono con lungimiranza, sta riorganizzando il suo intero modo di operare in funzione degli **indicatori di sostenibilità**. Un percorso per nulla semplice che richiede inventiva, investimenti e determinazione. In questa seconda puntata di "governare la sostenibilità nelle imprese" abbiamo chiesto a **Paolo Agnella**, Team Leader del Progetto Sostenibilità di Clivet, di offrirci qualche *insight* sull'andamento del processo.

Quali sono le sfide di sostenibilità di un'azienda leader nel settore delle macchine home comfort?

Una crescente sensibilità verso le tematiche ambientali contraddistingue oggi il contesto economico e sociale, grazie ad una maggior consapevolezza dei sistemi industriali e agli obiettivi europei dell'**Agenda 2030**. Ciò si traduce in una grande attenzione verso la riduzione degli sprechi e l'impiego di tecnologie avanzate. Sin dalla sua fondazione, Clivet sviluppa soluzioni altamente effi-

cienti dal punto di vista energetico ed ambientale. I primi prodotti dell'azienda sono state proprio le **pompe di calore elettriche**, allora pressoché sconosciute. Le pompe di calore elettriche sono infatti in grado di estrarre energia termica dall'ambiente circostante (dall'aria, dall'acqua oppure dal suolo) e trasferirla negli edifici per riscaldare o raffrescare gli ambienti e produrre acqua calda. Ciò avviene impiegando solamente energia elettrica, che è sempre più prodotta da fonti rinnovabili, senza alcun uso di combustibili fossili. Nel corso dei decenni successivi Clivet ha migliorato questa tecnologia spesso anticipando i tempi: ad esempio con la regolazione continua di capacità mediante inverter e l'impiego di fluidi refrigeranti naturali come l'R-290 che ha un potenziale di riscaldamento globale praticamente nullo. Senza dubbio la climatizzazione e la purificazione dell'aria stanno migliorando il benessere delle persone e con la crisi climatica in corso saranno sempre più necessarie: per questo motivo riteniamo importante garantirne i benefici compatibilmente con il rispetto dell'ambiente.

Quali meccanismi avete messo in campo per far sì che la sostenibilità intervenga nella visione strategica aziendale e poi si dirami nelle aree operative?
La sostenibilità è oggi per ogni azienda un valore etico, sociale ed economico imprescindibile: **investire nelle pratiche sostenibili contribuisce a ridurre l'impatto ambientale e sociale e inoltre genera valore**. Clivet ha di recente pubblicato il suo primo **bilancio di sostenibilità 2023**. Un passo importante che ci ha permesso di mappare tutte le attività fatte finora e di inquadrare lo status attuale sul quale impostare le attività future. Ora stiamo lavorando per implementare una **visione strategica aziendale** e per integrare sempre più i principi di sostenibilità nell'**intera catena delle nostre attività.** Lo facciamo attraverso l'adozione di tecnologie green, l'ottimizzazione dei processi produttivi per ridurre gli sprechi, lo studio di nuovi materiali sostenibili con i quali realizzare i nostri prodotti, l'introduzione di politiche di responsabilità sociale d'impresa al fine di alimentare una cultura aziendale incentrata sulla sostenibilità, coinvolgendo attivamente tutti gli stakeholder. L'approccio che abbiamo adottato è strategico e sistematico: a partire dalla valutazione della catena di approvvigionamento mediante **questionari ESG** stiamo identificando le aree di miglioramento. Parallelamente, stiamo investendo in impianti fotovoltaici per ottimizzare l'efficienza energetica e, di conseguenza, ridurre i costi. Inoltre, siamo impegnati nella ricerca e sviluppo di soluzioni ancora più performanti e nell'offerta di soluzioni complete e smart, per rispondere alle esigenze dei consumatori ai quali assicuriamo un servizio pre e post vendita puntuale. A **livello locale**, abbiamo messo in campo sul territorio politiche di attrazione e retention dei migliori talenti e iniziative per rafforzare il dialogo con le comunità locali. L'insieme di queste azioni saranno coordinate e monitorare da un

apposito **comitato interno** che stiamo istituendo, con l'obiettivo di garantire una gestione efficace e continua della nostra strategia legata alla sostenibilità.
Quali formule avete adottato per superare la resistenza al cambiamento?
Un aspetto chiave per sviluppare la sostenibilità aziendale è **coinvolgere i dipendenti** e creare una vera cultura all'interno dell'azienda. I dipendenti sono uno degli asset più preziosi, sono i primi portavoce dei valori della società. Il loro coinvolgimento è dunque fondamentale per il successo delle iniziative di sostenibilità. Per questa ragione stiamo organizzando **workshop** dedicati a questi argomenti, in modo da fornire le competenze necessarie, incoraggiare, mappare e valorizzare comportamenti virtuosi a cominciare dalla sede di lavoro. Un altro aspetto di rilievo per un coinvolgimento reale e una partecipazione attiva dei dipendenti è la **comunicazione trasparente e continua dei progressi**, degli obiettivi raggiunti, delle iniziative messe in atto e delle nuove sfide, attraverso tutti i canali a disposizione dell'azienda. Naturalmente questa attività è rivolta anche all'esterno per sensibilizzare tutti gli **stakeholders**, in particolare la nostra rete di approvvigionamento e vendita. Crediamo infine che il **coinvolgimento attivo della leadership e di tutte le competenze presenti in azienda** sia una leva fondamentale per vincere la resistenza al cambiamento.

In cosa consiste esattamente il suo lavoro di team leader del progetto sostenibilità?
Nella prima fase di sviluppo di strategie e attività di tutela ambientale ho coordinato una serie di iniziative in collaborazione con i diversi dipartimenti aziendali. Dalla gestione e redazione del primo bilancio di sostenibilità, all'implementazione di una procedura di valutazione ESG per i fornitori, dall'analisi e valutazione dei fondi europei e nazionali fino allo sviluppo della prima dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), ponendo le basi per quelle successive. Inoltre, ho lavorato all'avviamento di un progetto per il recupero dei gas refrigeranti e collaborato sia con esperti esterni sia con personale interno. Il ruolo che rivesto in Clivet è di **coordinamento trasversale a tutte le funzioni aziendali**, ciascuna delle quali gestisce i singoli progetti portando il suo contributo all'attuazione dell'obiettivo comune di sostenibilità aziendale. La sfida quotidiana è organizzare, sviluppare e soprattutto promuovere i progetti per la salvaguardia dell'ambiente, perché avere un approccio sostenibile a 360 gradi ci consente non solo di ridurre il nostro impatto, ma anche di **creare sinergie e accedere a nuove opportunità**, migliorando al contempo la **percezione del valore** del nostro brand da parte dei clienti.

RAEE

Pro e contro delle nuove regole RAEE per i distributori

Lo scorso luglio la Commissione Europea ha notificato all'Italia la **procedura d'infrazione n. 2024/2142** per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Un atto scontato visto che negli ultimi anni, nel nostro paese, la raccolta si è assestata attorno al 34% delle apparecchiature immesse sul mercato nazionale, a fronte di una Direttiva Europea (la 2012/19/UE) che impone agli Stati membri di raccogliere il 65% dell'immesso (oppure, in alternativa, l'85% dei RAEE prodotti nel loro paese). La performance insufficiente sui RAEE ha contribuito anche al mancato conseguimento degli obiettivi generali di raccolta e recupero dei rifiuti fissati dall'Europa (Direttiva 2008/98/CE), che sono sia quantitativi che qualitativi; ciò è valso all'Italia un'ulteriore procedura di infrazione, la **n.2024/2097**, anch'essa notificata lo scorso luglio.
Per evitare l'applicazione delle sanzioni europee il Governo italiano ha inserito nel "**decreto salva-infrazioni**" (legge 166/2024, pubblicata in gazzetta il 14 novembre) delle "**disposizioni urgenti**" finalizzate a migliorare le performance di raccolta dei RAEE.

Due linee d'azione

Queste misure, contenute nell'articolo 14 bis del decreto-legge, integrano e

modificano il D.Lgs 49/2014 e la legge quadro D.lgs 152/06, e **agiscono su due fronti principali**: quello della comunicazione ai cittadini e quello dei requisiti previsti per la raccolta presso i punti di distribuzione.
Su fronte della **comunicazione** il provvedimento, all'articolo 14bis, impone ai **sistemi collettivi dei produttori**, di destinare il **3% dei ricavi** "al fine di impegnare in modo efficiente l'eco-contributo e anche per migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione separata dei RAEE e assicurarne il corretto riciclo". L'obbligo può essere adempito anche mediante il CDC RAEE (Centro di Coordinamento RAEE) e deve essere oggetto, tutti gli anni, di una relazione dettagliata da inviare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Dal canto loro, come specificato nel comma 3 del nuovo articolo 11 del D.lgs 49/2014, i **distributori retail**, compresi quelli che vendono a distanza, sono obbligati a "**informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione**, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet";
Grazie alle modifiche agli articoli 10 e 11 del D.lgs 49/2014 il legislatore spera di **aumentare l'adesione dei cittadini alle raccolte differenziate**; queste ultime, come è noto, sono gestite in parallelo dai distributori retail (mediante i depositi preliminari ubicati nei negozi o per mezzo di modalità di ritiro/consegna a distanza) e dai sistemi di raccolta municipale (soprattutto per mezzo dei centri di raccolta comunali).
Sul fronte della **raccolta presso i punti di distribuzione**, il nuovo decreto-legge riscrive completamente l'articolo 11 del D.lgs 49/2014, e pone rispettive modifiche nel D.lgs. 152/06. I punti retail delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che già dal 2014 erano tenuti a ritirare le apparecchiature a fine vita dei cittadini in base ai sistemi "uno contro uno" e "uno contro zero", vedono confermati i loro obblighi ma con regole e requisiti diversi; inoltre, i ritiri possono essere gestiti, volontariamente, anche dai distributori di AEE professionali. In quanto a requisiti, il nuovo articolo 11 stabilisce che **i punti retail che gestiscono i depositi preliminari non debbono più iscriversi alla categoria 3 bis dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali**, e inoltre non sono tenuti a compilare i registri cronologici di carico e scarico, né a iscriversi al RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti). In compenso, per avvalersi delle semplificazioni previste dalla nuova normativa, dovranno iscrivere i loro depositi temporanei di RAEE al CDC RAEE, e dovranno informare quest'ultimo sui RAEE ritirati. **L'obbligo di iscrizione all'Albo decade anche per i trasportatori che operano per conto dei distributori retail**, ossia per i soggetti che trasportano dalla casa del consumatore al luogo di deposito indicato dal distributore e successivamente alle piattaforme indicate dal CDC RAEE; la do-

cumentazione che fino ad oggi ha accompagnato i suddetti trasporti, obbligatoria per gli iscritti alle categorie 3 bis, 4 e 5 dell'Albo, viene quindi sostituita da un **documento di trasporto** (DDT) che deve riportare specifiche informazioni relative alla tipologia di RAEE trasportati.
In questo ambito l'evidente intenzione del legislatore è **semplificare il lavoro di intercettazione e trasporto in carico ai punti retail, sperando di incentivare la loro adesione al sistema** (dalle dichiarazioni del 2023 risulta che dei circa 200.000 retailer che avrebbero l'obbligo di intercettare i RAEE, solo 10.000 lo hanno effettivamente fatto).

I rischi di deviazione

Secondo il Presidente di SAFE **Vladimiro Carminati** (vedere le su dichiarazioni nel numero di settembre di OIG24) le carenze nella raccolta sono solo una parte del problema, e forse non la più importante: "noi stimiamo che i RAEE conferiti dai cittadini presso i Centri di Raccolta comunali e i punti Retail siano **almeno il doppio** di quelli che vengono affidati al Centro di Coordinamento RAEE", ha dichiarato Carminati. "Ciò vuole dire che **se l'intera raccolta emergesse saremmo molto vicini al raggiungimento dell'obiettivo europeo**".
"Il punto che più preoccupa delle nuove regole RAEE è proprio quello dell'emersione", afferma **Marco Ferracin**, responsabile commerciale dell'HUB SAFE che cura il coordinamento delle filiere di recupero per conto dei consorzi di produttori **Ecoped** e **Ridomus**. "Esentare dai vincoli di tracciabilità del rifiuto gli operatori che trasportano i RAEE dalla casa del consumatore ai luoghi di deposito dei retail e successivamente dai punti retail al centro di raccolta comunale o all'impianto di trattamento potrebbe **favorire le deviazioni illecite del flusso**. Per questi soggetti non sussiste più l'obbligo di iscriversi alla categoria 3 bis dell'Albo Gestori Ambientali, che è stata abolita, ed inoltre, dato che operano su incarico dei distributori, vengono esentati anche dall'iscrizione alle categorie 4 e 5; questo significa che, **anche nel caso dei rifiuti con componenti pericolose**, il trasporto può avvenire con DDT specifico anziché FIR".
"Il decreto vorrebbe semplificare la vita ai punti retail, spesso spaventati dalla burocrazia del rifiuto e dalle conseguenze anche penali degli errori derivanti dalla gestione degli stessi", sottolinea Ferracin. "Ma in realtà, nel nuovo scenario, **il profilo di rischio è più alto**; i punti retail, di fatto, saranno corresponsabili in tutti i casi in cui i trasportatori, per ottenere un illecito profitto, decideranno di conferire il raccolto in punti di ricezione non legittimi, magari perché interessati a mettere le mani sulle frazioni di valore".

Easyraee home: una soluzione possibile

"In SAFE non appena letto il decreto ci siamo subito dati da fare, aggiornando il nostro servizio EasyRaee Home", riferisce Ferracin. "L'obiettivo del servizio è fornire a tutti i distributori che non vogliano correre il rischio di deviazioni illecite del rifiuto, un sistema di trasporto che è soggetto a **rigorose procedure di controllo e tracciabilità**; procedure che oggi vanno ben **oltre i vincoli di legge**, ma rendono sicura e priva di rischi la gestione del rifiuto, garantendo non solo la legalità della filiera ma anche i suoi benefici ambientali. La chiave del sistema EasyRaee è il suo esclusivo **software di tracciabilità**, che dà conto del percorso e delle caratteristiche di ogni singolo trasporto; uno strumento semplice ma efficiente, che negli ultimi anni abbiamo avuto modo di rodare sulle nostre filiere. Il lavoro di **aggiornamento del servizio**, compiuto in tempi record con l'assistenza dei nostri legali, ha incluso la predisposizione di nuovi contratti, lettere d'incarico e formati DDT, in funzione delle nuove indicazioni di legge. I retailer che aderiscono a EasyRaee Home saranno assistiti nell'iscrizione al CDC RAEE, e grazie al nostro software potranno rendicontare in maniera automatica al CDC RAEE i rifiuti raccolti ".

QUATTRORUOTE NEXT

Quattroruote Next: i big dell'automotive discutono di crisi, innovazione ed ecologia

Lo scorso 29 ottobre, negli IBM Studios di Milano, si è tenuta l'edizione 2024 di **Quattroruote Next**: uno spazio di dibattito di altissimo livello, dove i big dell'automotive hanno parlato della crisi del settore e delle possibili strategie per superarla. Innovazione ed ecologia erano i focus principali.
A fare da sfondo i preoccupanti numeri relativi al **calo di produzione dell'industria automotive italiana**, ancora più marcato di quello di altri paesi occidentali. In un recente rapporto Confindustria rimarca che "tra le difficoltà dell'industria italiana (-3,8% la produzione in volume a luglio 2024 rispetto a luglio 2023), svettano quelle del settore dell'auto, che sta subendo una flessione molto più marcata di quella aggregata (-26,1%). Il comparto degli autoveicoli propriamente detti (cioè l'Ateco 29.1) registra in Italia un calo ancora più profondo (-34,7%) e non va molto meglio alla componentistica per autoveicoli (-21,7%, settore Ateco 29.3); unica parte del settore a reggere bene è quella della fabbricazione di carrozzerie (+10,5%)".
Nel contesto della crisi, tutti guardano agli **obiettivi europei del 2035**, anno in cui tutti i veicoli messi in circolazione dovranno avere zero emissioni. Per raggiungere questo ambizioso traguardo, la strada maestra indicata dall'Europa è quella dell'elettrificazione. Nel mercato mondiale dei veicoli elettrici, però, i cinesi sono il player più forte.

Le molte strade verso la decarbonizzazione

Nel suo intervento a Quattroruote Next il Ministro dei Trasporti e delle infrastrutture **Matteo Salvini** si è soffermato proprio su questo punto. Il Ministro ha ribadito di essere un sostenitore del libero mercato, sottolineando però che competere con i cinesi è difficile; una sfida competitiva che, secondo il Ministro, diventa inaffrontabile se l'Europa si autoimpone vincoli normativi che la danneggiano. "Stiamo lavorando per costruire una rete che convinca la Commissione ad anticipare al 2025 la revisione della folle normativa che mette al bando le vetture termiche: si tratta di un **suicidio economico, ambientale, sociale, lavorativo, commerciale** (...) il nostro obiettivo è anticipare la revisione non dell'obiettivo finale della decarbonizzazione, ma dei suoi modi e dei suoi temi, per accompagnare questo green che altrimenti è solo black".

Sulla necessità di preservare i motori endotermici è stato **Alfredo Altavilla**, ex top manager della Fiat Chrisler, oggi assunto dalla cinese Byd: un gigante dell'automotive nato negli anni '90 che oggi ha un milione di dipendenti e uno staff di 103.000 ingegneri. "Il bando delle endotermiche non è stato un errore, è stato una bestialità. La domanda è chi ci arriva, al 2035. Perché con dieci anni di multe da pagare, i conti sono presto fatti", ha detto Altavilla. Byd, riferisce il manager, sta investendo su **modelli ibridi**. A differenza di altre zone del mondo dove apre stabilimenti, in Europa e in Italia Byd è stata ostacolata attivamente. "Sono stati messi i dazi e abbiamo fermato la nostra attività di investimento. Personalmente, mi auguro che la misura venga rivista sul piano sia della durata, che dell'ammontare, perché è impensabile che la Cina non reagisca. **I dazi non servono assolutamente a niente**. Per quanto ci riguarda, sono solo un mal di testa passeggero, sicuramente fino a settembre dell'anno prossimo: una volta resa operativa la fabbrica in Ungheria non saranno più un problema" (...) "Dal prossimo anno arriveranno modelli di automobili concepiti per il mercato europeo, anche perché l'obiettivo di BYD è estremamente chiaro: con le due fabbriche in Ungheria e Turchia, si punta a rendere l'Europa completamente autosufficiente in meno di 18 mesi in termini di output produttivo. Quindi non si potrà più parlare di BYD come un produttore cinese, ma europeo".

"La neutralità climatica può e deve essere raggiunta grazie alla **neutralità tecnologica**", ha detto **Camillo Mazza**, che è il general manager della filiale italiana del provider tecnologico **Bosch**. "La tecnologia non può essere imposta dall'alto, ma deve essere scelta dai clienti: per questo noi stiamo lavorando su tutti i fronti, dall'Euro 7 agli e-fuel, passando per l'idrogeno".

"Il nemico sono le emissioni, e dobbiamo cancellarlo il più possibile e il prima possibile. Lo faremo con un **approccio multitecnologico**, perché non vogliamo lasciare indietro nessuno", ha detto **Yoshihiro Nakata**, presidente e CEO di **Toyota**.

Sulla pluralità tecnologica scommette anche la **Lamborghini**. "Solo un'auto più performante della precedente ha possibilità di successo", ha detto il presidente e amministratore delegato **Stephan Winkelmann**. "L'ibrido, per noi, è la chiave per questo e ci permette di realizzare anche la nostra seconda promessa, quella di renderla più efficiente da un punto di vista di consumi ed emissioni. Naturalmente, il rapporto peso/potenza deve rimanere favorevole: per questo, abbiamo scelto di puntare su batterie piccole e leggere e faremo così anche in futuro (...) puntiamo ad avere ibrido ed elettrico fianco a fianco, anche oltre il 2035". Ma non solo: per il dopo 2035, dichiara Winkelmann, la Lamborghini reputa fondamentale anche l'utilizzo di **carburanti sintetici** (i cosiddetti "e-fuel", ancora non disponibili sul mercato, combinano idrogeno e anidride carbonica, non producono emissioni e possono essere utilizzati con i motori che attualmente funzionano con gas, benzina e diesel).

Una cabina di regia per governare la svolta

La questione ambientale, che come non mai è al centro degli scenari dell'automotive, è stata oggetto anche dell'appassionato intervento del **direttore di Quattroruote Luca Pellegrini**. "In 36 anni di carriera a Quattroruote ho vissuto molte crisi del settore", ha raccontato Pellegrini riferendosi alla grave contrazione del comparto. "Ma in tutta onestà **non ho mai visto una situazione deteriorarsi con questa rapidità**. L'Europa, per inseguire l'obbiettivo della **decarbonizzazione**, sta **rinunciando alla propria impronta industriale** e la morsa dei concorrenti globali si fa sempre più stretta. Siamo dunque di fronte a uno shift di portata globale: l'auto sta diventando sempre più un prodotto asiatico. Il 60% dei veicoli prodotti globalmente ha origine nelle fabbriche orientali". Secondo Pellegrini lo "spirito dogmatico" della Commissione Europea "ha posto le premesse per un processo di cambiamento senza prevederne le conseguenze". Ma a danneggiare il settore sono state anche le errate previsioni dell'industria, che probabilmente riteneva "che le policies dell'Unione, opportunamente sostenute dai soldi pubblici, sarebbero state funzionali a innervare un nuovo modello di business e a innescare un rinnovo del circolante tale da garantire la profittabilità per gli anni a venire" (...) "non si è voluto vedere che questa rivoluzione era, considerate le premesse, semplicemente irrealizzabile nei modi e nei tempi immaginati".
"Oggi molti invocano l'intervento della politica", ma "pretendere che i governi mettano mano al portafogli, ponendo loro di fronte all'alternativa di dover gestire le implicazioni sociali delle fabbriche chiuse, non significa replicare lo stesso meccanismo di sostegno che l'Europa rimprovera ai cinesi e che ha giustificato i dazi?".

Pellegrini reputa comunque che la riforma che avrà il suo culmine nel 2035 sia "ormai **irreversibile**, perché ci si è spinti troppo in là con gli investimenti e perché **l'intero edificio della transizione e del Green rappresenta un'istanza identitaria a cui la Commissione, ritrovata la legittimità elettorale, non intende rinunciare**".
Pellegrini ha concluso facendo un appello all'unità dei grandi costruttori europei, unità che in questa fase reputa indispensabile. "Ci sarà una **cabina di regia** in grado di governare una **rivoluzione epocale**? Noi cittadini di Paesi evoluti accoglieremo favorevolmente decisioni destinate a cambiare il nostro modello di vita? È una marginalizzazione che l'industria dell'auto subirà passivamente, vedendo ulteriormente contrarsi i propri ambiti di sviluppo? È difficile immaginare che cosa possa accadere. Io non ho ricette magiche. Ma per me la leva fondamentale per rispondere alle sfide del mercato e della società rimane la **capacità di innovare**".

Circolarità, innovazione e sistemi collettivi

Uno degli elementi che caratterizzerà il nuovo scenario produttivo e di mercato sarà la circolarità. Indispensabile per ridurre gli impatti ambientali, e strategica per rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa, che grazie a riutilizzo e riciclaggio sarà meno dipendente dall'esterno per l'approvvigionamento di energia e materie prime.
A parlare di questo tema chiave è stato chiamato **Giuliano Maddalena**, Direttore di **SAFE – Hub delle Economie Circolari**. "Il **nuovo regolamento europeo** sui veicoli fuori uso è ormai alle porte, e sono previsti alcuni importanti cambiamenti. Per esempio, introduce la necessità di produrre auto utilizzando il 25% di plastiche riciclate, il 25% delle quali, a loro volta, provenienti dal mondo dell'auto; e allo stesso tempo, sancisce l'obbligo di riciclare almeno il 30% delle plastiche presenti nell'automobile. Tutto ciò spingerà le case produttrici a **riprogettare le vetture in funzione della circolarità**. Per raggiungere gli obiettivi di riciclaggio, fissati al 95%, bisognerà puntare molto al recupero non solo dei metalli, ma anche delle parti più difficili da riciclare, come le plastiche, i tessuti e le sellerie".
Per costruire la circolarità e perseguirne gli obiettivi strategici è necessario che i produttori di automobili si uniscano in sistemi collettivi. "Nel quadro della **responsabilità estesa del produttore** i fabbricanti di automobili avranno un ruolo potenziato perché diventeranno protagonisti anche delle filiere del recupero", prevede Maddalena. Ciò implica "un costante sforzo di studio ed innovazione; per raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e gestire la filiera in modo integrato va innanzitutto mappata la filiera del recupero, vanno individuati gli impianti di

eccellenza e vanno accompagnati nel loro sviluppo economico e tecnologico. Grazie all'uso di specifici disciplinari e protocolli di legalità è possibile monitorare il loro operato. SAFE, che accompagna i **consorzi di produttori** al lavoro di costruzione, coordinamento e monitoraggio delle filiere, è un Hub che riunisce diverse filiere circolari, e tutte loro hanno a che fare con l'*automotive*: gli pneumatici, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie, e non ultimo il tessile usato per gli interni". Tutte queste filiere, annuncia Maddalena, potranno beneficiarsi delle competenze dei produttori di veicoli, e potranno a loro volta essere utilizzate per raggiungere gli obiettivi di circolarità dei veicoli". I consorzi di produttori, spiega il manager, sono delle "**eterne start-up**", perché l'evoluzione tecnologica li costringe a trovare soluzioni di riciclaggio sempre nuove e ad essere fucine di innovazione.

Ha parlato di circolarità anche **Giulio Bonazzi**, CEO di **Aquafil**, azienda che ricicla gli scarti di nylon per produrre fibre sintetiche riciclate; tra i suoi prodotti ci sono anche i **tappetini per le automobili**. "Prima bisogna progettare il ciclo di vita degli oggetti, poi ripararli e solo alla fine riciclarli. E questo deve essere un **obiettivo strategico per un continente come quello europeo, fortemente dipendente da materie prime che arrivano da fuori**". Un processo che costringe la filiera a riprogettare permanentemente i prodotti e i processi: "il produttore lancia una sfida. A quel punto, la filiera si mette assieme affinché si riesca a fornire un manufatto che rispecchi i requisiti di estetica, durabilità, ma anche costo, voluti dal costruttore".

"Per essere più virtuosi" ribadisce il CEO di Aquafil, bisogna continuare a investire in **Ricerca e Sviluppo**: trovare i materiali più corretti per costruire un'automobile riciclabile. In Europa occorre colmare il gap con altri continenti sulle tecnologie che saranno strategiche per il futuro".

ECONOMIA CIRCOLARE

Busan: verso un'economia circolare globale?

Pietro Luppi

Tra il 25 novembre e il primo dicembre, a **Busan**, grande città balneare della Corea del Sud, 175 governi si sono riuniti per la quinta volta con l'obiettivo di predisporre un **Trattato internazionale legalmente vincolante contro l'inquinamento della plastica**. Per comprendere l'urgenza di questo strumento è sufficiente dare una rapida occhiata ai numeri. Dal 1950 a oggi la produzione di plastica è aumentata di ben 200 volte, passando da poco più di due milioni di tonnellate a 500 milioni di tonnellate.

E proporzionalmente all'incremento della produzione aumentano gli impatti ambientali. UNEP, l'agenzia ONU per l'ambiente, riferisce che **l'80% della plastica prodotta nel 2024 è diventata quasi immediatamente rifiuto**, e meno del 10% di questo rifiuto è stato gestito correttamente. Ciò significa che quest'anno oltre **300 milioni di tonnellate** di rifiuti di plastica sono state restituite all'ambiente senza alcuno standard per mitigare l'impatto. Ben **20 milioni di tonnellate**, addirittura, sono finite direttamente nei fiumi, nei laghi e negli oceani.

E come se non bastasse, a contaminare il ciclo dell'acqua, l'aria e il suolo ci sono anche le **microplastiche**, particolarmente dannose perché la loro piccola dimensione rende impossibile rimuoverle dall'ambiente.

Echa ha stimato che nel 2017 la sola Unione Europea (+ Norvegia e Svizzera) ne ha rilasciate nell'ambiente 51.000 tonnellate; non esistono ancora dati coerenti sulle altre regioni del mondo, ma si stima che il volume complessivo ammonti a diverse centinaia di migliaia di tonnellate; una delle principali cause del

rilascio di microplastiche nell'ambiente è il lavaggio domestico degli indumenti composti da fibre sintetiche.

Produzione annuale di resine e fibre di polimeri

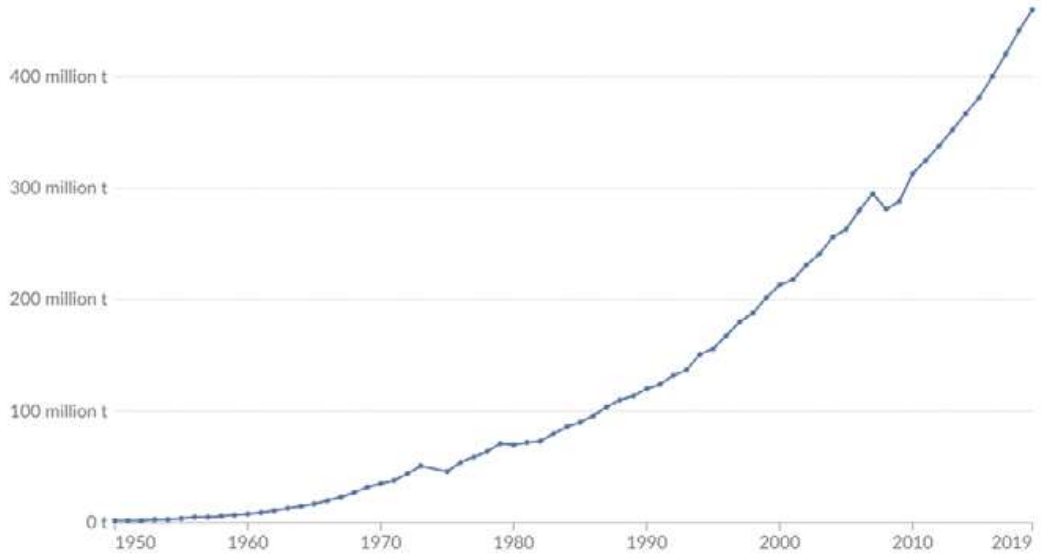

Fonte: Geyer et al. (2017), OECD (2022) – elaborazione di Our World in Data

In Europa la gestione dei rifiuti di plastica è migliore che in altre parti del mondo, ma il problema ambientale è tutt'altro che risolto. La **Commissione Europea** riferisce che nel 2021 ogni persona residente nell'UE ha generato una media di 36,1 chili di rifiuti di imballaggio in plastica. Il totale dei rifiuti di plastica prodotti nell'UE nel 2021 è di **16,13 milioni di tonnellate**, delle quali circa **6,56 milioni di tonnellate** sono state riciclate.
Nel 2010 erano state riciclate 4,54 milioni di tonnellate, buona parte delle quali avviate all'industria del recupero cinese; la Cina però nel 2017 ha imposto una moratoria a questo tipo di importazioni; ciò vuol dire che in pochi anni il settore del recupero europeo è riuscito a **sostituire i canali di recupero cinesi**.
Questo è avvenuto rafforzando la capacità di gestione interna, ma anche rimpiazzando la Cina con altri canali extraeuropei (questi ultimi, attualmente, assorbono circa la metà della plastica raccolta per il riciclaggio).
Aver aumentato il volume di riciclaggio del 44% in soli undici anni è una buona notizia? Non del tutto. Di fatti, l'Europa ha riciclato di più ma ha anche prodotto molti più rifiuti: tra il 2010 e il 2021 i rifiuti di imballaggio in plastica generati per abitante sono aumentati del 29% (+8,1 chili per persona). Nel 2010 erano state smaltite 8 milioni di tonnellate, nel 2021 ne sono state smaltite quasi 10 milioni.

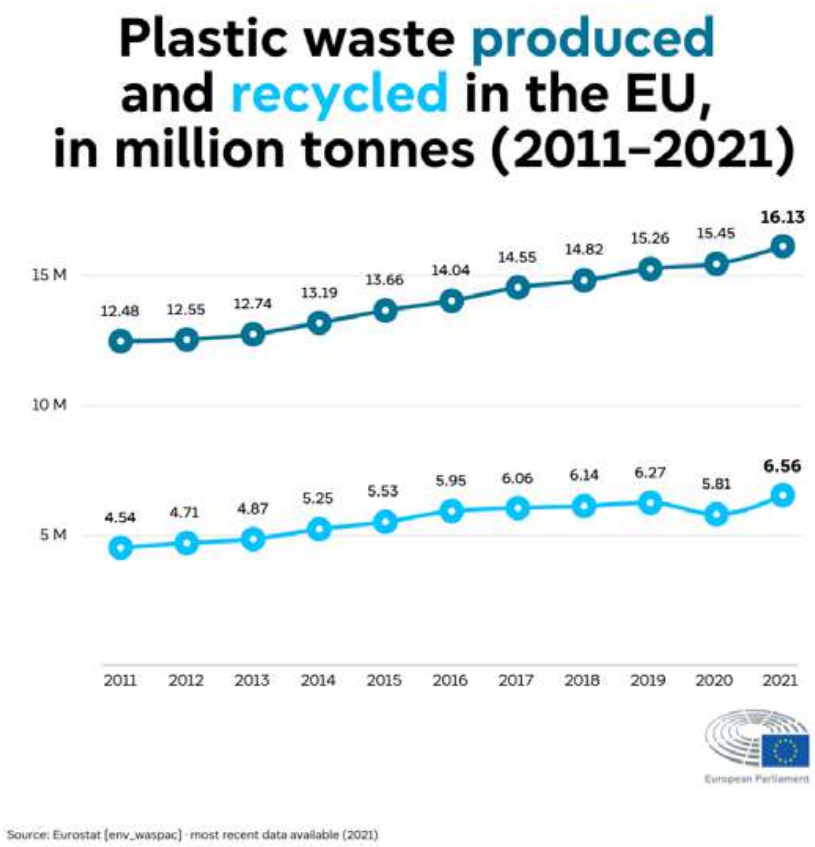

Source: Eurostat [env_waspac] · most recent data available (2021)

Il problema si risolve solo con un'azione globale

Ormai da tanti anni il movimento ecologista mondiale esige ai governi del mondo di affrontare di petto l'inquinamento della plastica, ma la volontà politica di affrontare questo problema con un'azione globale arriva solo il 2 marzo 2022, con la **risoluzione 5/14 dell'Assemblea dell'ONU per l'Ambiente**. La congiuntura geopolitica è molto particolare: i carri armati russi sono entrati a Kiev appena otto giorni prima. La risoluzione 5/14 incarica il Direttore Esecutivo dell'UNEP di convocare un Comitato Negoziale Intergovernativo (INC) al fine di discutere e predisporre uno **strumento internazionale legalmente vincolante**. Il Direttore Esecutivo della UNEP, la danese **Inger Andersen**, predispone in poche settimane una roadmap di cinque incontri.

La prima sessione dell'INC (INC-1) si è tenuta a Punta del Este, Uruguay, dal 28 novembre al 2 dicembre 2022, seguita da una seconda sessione (INC-2) tenutasi a Parigi dal 29 maggio al 2 giugno 2023. La terza sessione (INC-3) ha segnato il punto intermedio del processo dal 13 al 19 novembre 2023 a Nairobi, Kenya, seguita dalla quarta sessione (INC-4) dal 23 al 29 aprile 2024 a Ottawa, Canada. La quinta e ultima sessione (INC-5) si è tenuta dal 25 novembre al 1° dicembre 2024 a Busan, in Corea del Sud.

A Busan il comitato negoziale intergovernativo avrebbe dovuto produrre un accordo finale, ossia un testo definitivo da far ratificare a tutti i governi. Ma ciò non è successo. Come mai?
Molti resoconti mediatici puntano il dito contro i paesi produttori di petrolio e di polimeri, che avrebbero bloccato i negoziati per proteggere le loro economie. Ma questa è solo una versione semplificata di quanto è successo. La risposta è molto più complessa.

Un negoziato complicato

Il viaggio da Roma a Busan è particolarmente lungo. Un aereo KLM fino ad Amsterdam, poi un altro volo a Seul, che dura dodici ore perché evita accuratamente lo spazio aereo russo, e infine tre ore di treno rapido da Seul a Busan.
Partecipo all'INC 5 per dar man forte alla delegazione internazionale dell'***International Alliance of Waste Pickers***, l'associazione di categoria internazionale che rappresenta il segmento più vulnerabile degli addetti al recupero dei rifiuti: una popolazione stimata di circa 30 milioni di persone, concentrate soprattutto nel *global south*.
Le delegazioni delle associazioni di categoria e della società civile sono molto numerose, addirittura più numerose degli incontri precedenti. A Busan, infatti, ci si aspetta che vengano prese le decisioni finali.
Gli esponenti delle ONG e della società civile sono più di mille. I rappresentanti dell'industria petrochimica sono invece 220, e 135 di essi sono statunitensi; secondo il *Center for International Environmental Law* (CIEL), si tratta della rappresentanza industriale più numerosa della storia mondiale dei trattati.
Vedo Bexco per la prima volta sabato 22 novembre. Di fronteo al monumentale centro congressi di Busan si sta svolgendo una **manifestazione degli ambientalisti**. Tanti giovani, soprattutto coreani, con striscioni, costumi e bande musicali in costume tradizionale. La luce del sole riverbera con violenza sulle pareti vetrate di Bexco e dei grattacieli che lo circondano, creando un effetto abbagliante. Di fronte alla porta d'ingresso principale viene montata una grande balena di cartapesta.
I lavori iniziano ufficialmente con l'**assemblea plenaria** di domenica 24 novembre. Il Presidente della Corea del Sud Yoon Suk-Yeol, manda i suoi saluti con un videomessaggio, e il suo Ministro dell'Ambiente, presente in sala, fa un appassionato discorso sul futuro dell'umanità. A presiedere l'INC 5 è il diplomatico ecuadoriano **Luis Vayas Valdivieso**, il quale sottolinea alla sala gremita che, nonostante le profonde differente emerse nelle riunioni passate, esiste anche un grande ed **importante punto di convergenza**: tutti i governi partecipanti, nessuno escluso, hanno riconosciuto l'esistenza di un'emergenza ambientale

provocata dalla plastica, e l'importanza di affrontarla per mezzo di un trattato internazionale legalmente vincolante.
Reputando impraticabile lavorare sul testo intermedio prodotto a Ottawa, sfigurato da diverse migliaia di parentesi e richieste di emendamento, il *chair* taglia la testa al toro chiedendo alle delegazioni di utilizzare come testo madre un ***non paper*** di sintesi da lui stesso predisposto. Ed iniziano qui i primi mal di pancia.
La **capo delegazione cinese**, alla quale fa eco un importante gruppo di paesi produttori di petrolio e di plastica, afferma che il *non paper* è sbilanciato e non tiene conto dei punti di mediazione che erano stati raggiunti ad Ottawa. Non si può semplicemente reiterare la richiesta di ridurre la produzione della plastica, senza tener conto delle grandi implicazioni date da questa **trasformazione strutturale dell'economia mondiale**. Il Trattato deve essere fatto, dice la Cina, però ci vuole un tempo adeguato, e non tener conto del lavoro pregresso dell'INC rappresenta una grave perdita di tempo. La questione delle **sostanze chimiche**, asserisce il gigante asiatico, viene già affrontata in altri tavoli multilaterali e non ha senso complicare le negoziazioni discutendone anche in questa sede. L'**Arabia Saudita**, ribadendo posizioni già espresse nelle riunioni anteriori, afferma che la plastica non è un problema in sé: non occorre quindi concentrarsi sugli obiettivi di riduzione ma su quelli di gestione del rifiuto, per fare in modo che gli impatti ambientali vengano evitati. L'Arabia si oppone ad usare il *non paper* del chair come base per la discussione, ma viene messa in minoranza.
Valdivieso chiarisce che il non paper è interamente emendabile e imposta il lavoro per i giorni successivi istituendo 4 ***Contact Groups*** dove le delegazioni governative, nel corso della settimana, potranno suddividersi per discutere i principali assi del trattato. L'obiettivo di questi sottogruppi è raggiungere accordi informali da sottoporre poi all'assemblea plenaria. Il **Gruppo di contatto 1**, co-presieduto da Brasile e Germania, si occupa dei **prodotti in plastica**, delle sostanze chimiche problematiche utilizzate nei prodotti in plastica, e della progettazione e produzione/fornitura dei prodotti. Il **Gruppo di contatto 2**, co-presieduto da Ghana e Finlandia, si concentra sulla **gestione dei rifiuti** di plastica, su emissioni e rilasci, sull'inquinamento da plastica già esistente e sulla "transizione giusta" (che secondo la definizione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro significa: "gestire la transizione nel modo più equo possibile, includendo tutti gli interessati, creando opportunità di lavoro dignitose, senza lasciare nessuno indietro").
Il **Gruppo di contatto 3**, co-presieduto da Palau e Australia, si occupa di **meccanismi di finanziamento, *capacity building*, assistenza tecnica, trasferimento di tecnologia e cooperazione internazionale**.
Il **Gruppo di contatto 4**, co-presieduto da Corea del Sud, Antigua e Barbuda, è dedicato agli aspetti di implementazione e conformità, ai **piani nazionali**, al

reporting, al **monitoraggio** dei progressi e alla valutazione dell'efficacia, allo scambio di informazioni, alla sensibilizzazione, all'istruzione e alla ricerca.
Parallelamente, il *chair* istituisce anche un team di revisione legale co-presieduto da Canada, Camerun e Arabia Saudita, finalizzato a garantire che il testo del trattato sia giuridicamente valido.
Mercoledì 27 novembre, quando il lavoro dei Contact Groups comincia ad entrare sul vivo, è già evidente che **tira una brutta aria**. Russia, Iran ed Arabia Saudita insistono su precisare meglio ambito e premesse del trattato prima di procedere con la discussione delle azioni, e mettono in discussione le procedure decisionali adottate all'interno dei gruppi. L'inimicizia tra i paesi occidentali e quelli del BRICS (il principale blocco dei paesi emergenti, che riunisce anche gran parte dei produttori di petrolio e plastica) è molto evidente, e nessuno si preoccupa di celarla. I rispettivi punti di vista vengono reiterati in modo assertivo, in una tipica guerra di posizione, e si fatica ad entrare nel merito delle questioni.
Gli osservatori hanno solo 60 sedie per sala e si litigano i posti; ad aggiornarli sull'andamento dei lavori sono soprattutto i delegati governativi, tra corridoi e tavolini del bar.

La tenda comune

Quando il Direttore di UNEP **Inger Andersen** incontra la mia delegazione appare rammaricata. "Se da qui a domenica non si giunge a un accordo, ci vorranno almeno altri vent'anni perché si ripetano le condizioni per discutere un trattato internazionale. Ma l'ecosistema non sopporterà questo ritmo di inquinamento per altri vent'anni. Immaginatevi il Comitato Intergovernativo come una tenda comune, dove i governi non hanno ancora il coraggio di entrare; camminano in circolo attorno di essa, la guardano, ma non sanno dare il passo".
"La Andersen lotterà come una leonessa perché si arrivi a un risultato di qualche tipo" mi sussurra un delegato governativo quando esco dalla riunione. "Sul successo di questo trattato si gioca la candidatura a segretaria generale dell'ONU".
Giovedì 28 novembre **la tensione si taglia con il coltello**, ma i governi lavorano ancora con l'obiettivo di raggiungere un accordo entro la settimana. Nessuno vuole prendersi la responsabilità di ostacolare il trattato inimicandosi l'opinione pubblica mondiale. Nel pomeriggio ascolto lo sfogo del delegato di un governo europeo, reduce da una frustrante riunione del Gruppo 3 sul tema del finanziamento. "**Ognuno cerca di spostare sull'altro gli oneri economici del problema**. La Cina continua a ripetere che, storicamente, i principali inquinatori siamo noi occidentali, e di essersi fatta carico per anni dei nostri rifiuti; dice anche che un europeo consuma plastica cinque volte più di un cinese. Non c'è dubbio che

la Cina abbia le sue ragioni, ma per noi le conseguenze di questo discorso potrebbe essere impossibili da sostenere. Si parla di introdurre un **nuovo meccanismo di finanziamento** per riparare i danni più gravi e alzare gli standard della gestione dei rifiuti a livello globale; ma per noi, che siamo i paesi più sviluppati, non è un'opzione accettabile, perché poi va a finire che ci chiedono di pagare tutto quanto...e in questo momento di crisi sarebbe un bagno di sangue. Su questo punto abbiamo messo una chiara linea rossa. La nostra proposta è che il finanziamento arrivi dalla **responsabilità estesa del produttore**...e ovviamente i paesi dove si produce più plastica hanno delle resistenze.
Oltretutto, volendo essere onesti, è credibile che la gestione dei rifiuti possa risolvere il problema? Finora solo il 9% dei rifiuti di plastica è gestito correttamente: quanto tempo e denaro ci vorranno prima di arrivare a dei livelli accettabili? Non è più facile risolvere il problema alla radice fissando dei tetti alla produzione di plastica? Ma ovviamente quando noi lo chiediamo i paesi che producono polimeri alzano le barricate. Il loro diniego è comprensibile; per riconvertire le loro industrie sarebbero necessari miliardi di euro di investimenti. Chi tira fuori i soldi? Di certo le loro delegazioni non possono tornare a casa dicendo di aver affossato i settori chiave dell'industria nazionale".
"La mediazione possibile è puntare sull'**ecodesign** e sulla **responsabilità estesa del produttore**", mi dice un altro delegato europeo. "In questo modo i prodotti di plastica saranno più durevoli e facilmente riciclabili, e quando arrivano a fine vita chi li produce andrà a finanziare il loro corretto recupero nei paesi dove vengono consumati. Ovviamente la Cina e gli altri grandi produttori di plastica asiatici su questo tema hanno da ridire, perché a immettere le maggiori quantità sul mercato ormai sono loro. Siamo in attesa di controproposte".
Mi siedo nel bar che si trova nell'area comune adiacente alle sale dei Contact Group. Nel tavolino a fianco del mio tre delegati di paesi *like-minded*, produttori di plastica e petrolio, conversano animatamente con una delegata brasiliana; si rendono conto che sono troppo vicino ed abbassano il volume della voce per non essere ascoltati. Poco più in là, il capo delegazione degli Stati Uniti lancia loro delle occhiatacce furtive; il diplomatico nordamericano sta chiacchierando, in piedi, con tre suoi connazionali volati in Corea per difendere gli interessi dei produttori di plastica (gli Stati Uniti continuano ad essere il secondo produttore petrochimico dopo la Cina, con una quota di produzione pari al 17%).
Venerdì 29 novembre **la situazione peggiora**. Chi era possibilista sul raggiungimento di un accordo entro domenica smette di esserlo. Si comincia a vociferare su una proroga dell'INC 5, ossia un INC 5 – 2 da convocare nei prossimi mesi; Australia e Panama si sarebbero candidate ad ospitare i lavori. Già a colazione l'esponente di una ONG statunitense mi racconta che un delegato governativo del suo paese le ha confidato che l'accordo non si farà; il delegato avrebbe però

invitato lei e altri ecologisti a trasmettere verso l'esterno segnali speranzosi "**perché l'aspettativa rimanga alta**".
"**Qui a Busan il vero argomento è l'economia, non l'ambiente, ma solo di economia**", mi dice qualche ora dopo un giovane **delegato arabo**, con tono esasperato, nella piccola area fumatori posta all'esterno di Bexco. "L'occidente cerca di usare l'argomento ecologico per danneggiare le nostre economie; i paesi occidentali si sono sviluppati per anni, senza controllo, e ora che a svilupparsi è il resto del mondo chiedono di frenare. È tutto un gioco di potere. I paesi che spingono di più sulla riduzione della plastica non desiderano un accordo. È facile per loro ammiccare agli ecologisti avanzando richieste radicali, tanto sanno perfettamente che sono impossibili. Vogliono solo farci fare brutta figura di fronte all'opinione pubblica mondiale, dando a noi la colpa di aver sabotato il trattato.".
A spingere fino all'ultimo per favorire una convergenza sono i **paesi africani e latinoamericani**, oltre che le **piccole isole**. Probabilmente perché sanno che in un modo o nell'altro, indipendentemente dalle formule di finanziamento adottate, se si arriva a un accordo riceveranno ingenti fondi dai paesi economicamente più forti (quelli più sviluppati piuttosto che i paesi produttori emergenti); fondi che potranno utilizzare nei loro paesi per riparare i danni ambientali e migliorare la loro gestione dei rifiuti. E, perché no, anche per generare ricchezza e posti di lavoro. Tra le loro richieste, quella di destinare i soldi ai governi evitando interventi sovranazionali diretti. Il maggiore tentativo di mediazione tra occidente e paesi produttori arriva dal **Brasile**, che ha il peso economico e diplomatico per essere ascoltato da tutti; ma le divergenze sono troppo profonde, e i suoi sforzi, almeno per ora, non danno frutto.

Rumori di fondo

Bexco, nonostante il suo involucro luccicante, non è di certo una bolla di vetro isolata dagli accadimenti del mondo. Gli stessi governi chiamati a Busan per negoziare sull'ambiente, si scontrano senza esclusione di colpi nei tavoli multilaterali dell'**Organizzazione Mondiale del Commercio.** Mentre il BRICS fa piani per ridurre l'influenza del dollaro, i paesi occidentali si ingegnano, con ogni argomento possibile, per difendere le loro economie con barriere protezionistiche.
Domenica primo dicembre girovago attorno a Bexco in cerca di cibo coreano e di regalini da portare alla famiglia. Non mi allontano troppo perché da un momento all'altro potrebbero annunciare l'assemblea plenaria finale, quella dove **si tireranno le somme**. Il giorno trascorre in una calma surreale, non ci sono incontri ufficiali, tutto appare sospeso. Il *chair* sta preparando un'ultima proposta

di sintesi. Il sole sta già tramontando quando ricevo un messaggio su whatsapp: l'assemblea plenaria sarà alle 19 e quindi mi affretto a rientrare. L'assemblea però non inizia. Si fanno le 19.30, poi le 20. Vado a prendermi un caffè perché la notte si preannuncia lunga (un interprete dice che lo hanno contrattato fino alle dieci del mattino). Sul tavolino del bar qualcuno ha abbandonato una copia del Financial Times. Per capire l'aria che tira basta dargli una sfogliata. L'amministrazione Biden annuncia un terzo giro di restrizioni all'importazione di microchip cinesi, e la Cina replica bloccando le esportazioni dei minerali strategici di cui le industrie statunitensi hanno bisogno per produrre gli stessi microchip. Nelle stesse ore Trump promette il raddoppio delle tariffe doganali sui prodotti importati dai paesi del BRICS. Putin, dal canto suo, reagisce all'autorizzazione di Biden a utilizzare missili americani contro la Russia annunciando la produzione in serie di missili ad alta tecnologia finalizzati a colpire l'Europa. Altro che tenda comune!
Dietro al bancone del bar i camerieri, tutti coreani, sono stranamente agitati. Hanno formato un piccolo capannello e fissano preoccupati lo schermo di un cellulare. "Che sta succedendo?", chiedo a uno di loro dopo aver ordinato un succo di mela. "Minaccia comunista!", mi risponde con un lieve ed indecifrabile sorriso.
Il Presidente della Corea del Sud ha accusato il principale partito di opposizione di voler destabilizzare il paese per conto dei coreani del nord (che a suo dire si sentono più forti che mai in virtù della recente alleanza militare con la Russia).

Fallimento e rilancio

L'ultima assemblea plenaria dell'INC 5 inizia alle 20,30. I principali paesi produttori di plastica e petrolio, uno per uno, criticano duramente la nuova proposta di sintesi del *chair*. Ancora una volta, affermano, **non si tiene conto delle mediazioni raggiunte** durante gli incontri dell'INC. Le linee rosse poste dai paesi produttori sono state volutamente oltrepassate. Elementi sui cui c'era accordo sono stati messi tra parentesi come se dovessero essere ancora discussi, e altri passaggi su cui l'accordo non c'era sono stati messi fuori dalle parentesi come se fossero assodati. Il *chair* viene esplicitamente accusato di promuovere in modo sleale approcci e concetti che mettono in pericolo le economie dei paesi in via di sviluppo. A essere messi sotto accusa sono anche alcuni co-facilitatori e coordinatori, che nei gruppi di contatto avrebbero cercato in tutti i modi di evitare un accordo tra le parti, escludendo in modo chirurgico qualsiasi discorso relativo alla sostenibilità economica delle richieste di riduzione della plastica.
La **delegata ruandese**, piena di patos, afferma che 87 paesi vogliono che le **sostanze chimiche** facciano parte del trattato; nella lista ci sono i paesi occidentali, quelli latinoamericani, alcuni paesi africani e le piccole isole; chiede a tutti coloro che sono d'accordo su questo punto di alzarsi in piedi; la maggior

parte dei presenti in sala si alza, applaude e fischia. La **delegata messicana** dice che i paesi che esigono il ***phase out* delle plastiche più pericolose** sono 94 e li elenca uno per uno, anche lei ottenendo uno scroscio di applausi. La delegata della **Commissione Europea**, la fiamminga Sarah Nelen, dice che i governi che vogliono un trattato ambizioso sono in realtà più di 100. Come base minima accettabile perché il trattato si faccia, la Nelen menziona l'introduzione di strumenti legalmente vincolanti, la riduzione della plastica, la responsabilità estesa del produttore e l'introduzione di un meccanismo finanziario efficiente. La **Francia**, pur rappresentata dalla Commissione Europea, fa un intervento proprio presentandosi come capofila degli ambiziosi; per fare questo intervento è arrivata direttamente da Parigi la Ministra dell'Ambiente **Agnès Pannier-Runacher**. Il suo discorso è molto breve: chiede semplicemente che il trattato si focalizzi sulla riduzione della produzione di plastica.
Il **delegato indiano** si alza, e invita tutti quanti a lavorare maggiormente sul consenso; il trattato non sarà possibile se tutti continuano a reiterare le stesse posizioni senza cercare punti di incontro; rivendica poi il diritto a svilupparsi dei paesi non occidentali, e afferma che la possibile strada maestra è l'istituzione di un ambizioso regime mondiale di **responsabilità estesa del produttore**. Il delegato del Kuwait dice che va ricostruita la fiducia tra i negoziatori; in merito ai contenuti del trattato, chiede che si punti sul **riciclo** e sull'**ecodesign**. Il capodelegazione della **Russia** chiede con forza di puntare sull'**Economia Circolare**, e accusa i delegati occidentali di non aver negoziato per l'ambiente ma con intenzioni puramente economiche. La **capo delegazione cinese**, una donna sulla cinquantina vestita con un'austera giacca verde, presenta quella che potrebbe essere una proposta di sintesi: **cooperare globalmente per riformare l'intero ciclo di vita della plastica**, dalla progettazione e produzione, fino al consumo e alla gestione del rifiuto, puntando su **controllo e tracciabilità delle filiere**. Il gigante asiatico sottolinea anche la necessità di una **transizione giusta**, che tenga conto delle esigenze socioeconomiche dei paesi in via di sviluppo.
Alle undici, morto di sonno, decido di tornare in hotel; reputo di aver ascoltato l'essenziale. Non aspetto l'intervento degli **Stati Uniti**, sapendo che non sarà determinante; durante l'intera sessione negoziale hanno mantenuto il basso profilo tipico delle delegazioni prive di mandato politico (Trump si insedierà a gennaio e sulla plastica non ha ancora dettato la linea; inutile quindi promuovere posizioni che poi potrebbero non essere avvallate dal proprio stesso governo).
La mattina dopo mi riferiscono che l'assemblea è andata avanti fino alle 4 del mattino. **L'INC 5 sarà prorogato** con un secondo incontro internazionale, che si terrà a **Ginevra** a giugno o a luglio.
Martedì 4 dicembre, mentre mi trovo nell'aeroporto di Seul per tornare a casa, il Presidente della Corea del Sud Yoon Suk-Yeol proclama la legge marziale.

Verso un'economia circolare globale?

Riusciranno i governi del mondo, tra sei o sette mesi, a sedersi armoniosamente attorno a un tavolo per fare gioco di squadra in nome del bene comune? È realmente fattibile la cooperazione globale di cui c'è bisogno per riformare il sistema economico planetario e salvare l'ecosistema? La speranza è sempre l'ultima a morire, ma le probabilità sembrano scarse. Un importantissimo passo in avanti potrebbe però essere fatto verso l'Economia Circolare, che è apparsa in tutta evidenza come il minimo comune denominatore di tutte le posizioni avanzate dai governi. Non è chiaro se il suo finanziamento oscillerà più dalla parte dei produttori o più dalla parte dei consumatori, e non si sa ancora in che misura i paesi più sviluppati sosterranno quelli in via di sviluppo, ma l'articolo 8 dell'ultima sintesi proposta dal *chair* non è stato messo in discussione da nessuno, ed elenca una serie di punti che sono in *pole position* per diventare legalmente vincolanti:

(a) Istituire sistemi appropriati e infrastrutture resistenti ai disastri a livello nazionale e subnazionale per la gestione, la selezione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il riciclaggio e lo smaltimento sicuri, anche con recupero energetico, dei rifiuti di plastica;

(b) Promuovere politiche di economia circolare;

(c) Definire obiettivi a livello nazionale per aumentare i tassi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti di plastica;

(d) Prevenire l'abbandono di rifiuti e vietare il loro scarico all'aperto, la combustione all'aperto e lo scarico in mare di rifiuti di plastica, tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale;

(e) Prevenire e ridurre gli attrezzi da pesca in plastica abbandonati, persi o altrimenti scartati;

(f) Promuovere una transizione giusta per i lavoratori della gestione dei rifiuti di plastica, in particolare i *waste pickers* e gli altri lavoratori informali, tra cui donne, giovani e piccoli pescatori artigianali; o

(g) Promuovere cambiamenti comportamentali per prevenire e ridurre al minimo i rifiuti di plastica, anche sensibilizzando la cittadinanza.

Inoltre, si propongono maggiori vincoli per l'esportazione di rifiuti di plastica, che dovrebbe avvenire solo per propositi ambientali, e si incoraggiano tutti i governi a sviluppare politiche di responsabilità estesa del produttore.

Le Muse sono nove, e ciascuna di esse presiede a un'arte. Manca una Musa per l'Arte della Negoziazione: speriamo che nasca la prossima estate, e che si chiami Ginevra!

QUESITO
RIFIUTI TESSILI

DOMANDA

Ho visto l'ennesimo reportage sugli scempi creati dai nostri rifiuti tessili in Africa. Non è arrivata l'ora di proibire questo tipo di esportazioni?
Daniela S.

RISPOSTA

Gentile Daniela, il fenomeno degli smaltimenti illeciti di rifiuti tessili non è nuovo. Per tanti anni sono stati usati come miccia per i roghi della Terra dei Fuochi, nel centro sud del nostro paese, e continuano periodicamente ad essere stoccati, di nascosto, in capannoni abbandonati nelle nostre aree industriali in declino. Da qualche tempo, però, va più in voga nascondere un po' di rifiuti tessili dentro le balle di abiti usati da mandare ai commercianti della seconda mano africani, che poi si liberano come possono di questo residuo. E ora che l'attenzione sulle esportazioni africane è moltiplicata arrivano notizie di roghi e discariche abusive in Romania, dove gli abiti usati vengono trasportati su gomma e non esistono ispezioni di frontiera per verificare il contenuto

Hai dubbi o domande sui temi dell'Economia Circolare?

Scrivi all'email
redazione.oltreilgreen@gruppo-safe.it

Gli esperti di SAFE e del Sole24Ore ti forniranno una risposta.

degli stock. Il nocciolo del problema è l'esistenza di operatori della selezione dei rifiuti tessili che per ottenere maggiori profitti, o per superare i momenti più difficili del mercato, aggirano i costi di uno smaltimento corretto. Finché non subentreranno sistemi di controllo efficaci sul lavoro di selezione e sull'intera filiera, è difficile che gli smaltimenti illeciti si estinguano. Il rischio è che si proibisca un canale, solo per rendersi conto, magari qualche anno dopo, che gli operatori poco onesti hanno trovato un altro modo per continuare a smaltire illecitamente. La soluzione prioritaria è quindi evitare che dagli impianti di selezione escano balle di abiti usati inadeguate. Di certo questo non deve distogliere dal controllo delle destinazioni, anche perché è assodato che, anche quando gli abiti esportati sono effettivamente riutilizzabili esiste sempre e comunque una quota di scarto (rappresentata dall'invenduto o da incompatibilità merceologiche relative allo specifico canale). E qui va preso atto che ci sono destinazioni più facili da controllare e altre che lo sono meno. Allo stesso tempo, occorre anche tener conto del fatto che il grosso del mercato del riutilizzo si trova nelle aree meno sviluppate, dove la gestione dei rifiuti è meno strutturata e le autorità locali svolgono meno controlli. Puntare al massimo riutilizzo escludendo queste aree è molto difficile, tant'è che la stessa Francia, che più di tutti in Europa premeva per mettere al bando le esportazioni di abiti usati ai paesi africani, si è data l'obiettivo di arrivare a un 15% di riutilizzo nazionale entro il 2027, mentre l'85% continuerebbe ad essere esportato a paesi più poveri; analogamente, l'Olanda punta a un 15% di riutilizzo nazionale entro il 2030. Greenpeace, in prima linea nel denunciare gli smaltimenti di tessile in Ghana, non chiede di bandire l'importazione di abiti usati in questo paese ma solo di proibire tassativamente che vengano importati gli scarti; a lato, chiede che i marchi di abbigliamento, in una logica di responsabilità estesa del produttore, si facciano carico dell'intero ciclo di vita dei loro prodotti incluse le fasi di recupero e smaltimento; Greenpeace ha anche interpellato la comunità internazionale, ossia i paesi più sviluppati, perché contribuiscano a migliorare la gestione dei rifiuti in Africa.

Giuliano Maddalena

Direttore di SAFE – Hub delle Economie Circolari

APPROFONDIMENTI

a cura di

24ORE PROFESSIONALE

DEPOSITO

Il deposito temporaneo di rifiuti ha natura eccezionale e derogatoria

Luigi imperato

Il caso

La Corte di appello di Messina con sentenza del 12.05.2023 aveva confermato la decisione emessa il 16.11.2022 da parte del Tribunale di Messina, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 192 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione previste dal Testo Unico in materia ambientale, aveva effettuato una attività di stoccaggio di rifiuti consistenti in materiali inerti, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, depositandoli in un cassone a bordo strada.

Avverso la decisione emessa dalla Corte di Appello, l'imputato proponeva ricorso per Cassazione, eccependo al contempo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, evidenziando che l'imputato non essendo né il proprietario, né il titolare della ditta incaricata dello smaltimento, non poteva essere considerato un concorrente nel reato contestato, essendosi lo stesso, in qualità di autista, limitato ad effettuare solo il trasporto del cassone contenente i rifiuti dal cantiere di G. al centro di raccolta.

La nota

La Cassazione Penale, Sez. III, con la sentenza del 21 novembre 2024, n. 42610 affronta di nuovo il tema del "deposito temporaneo" ed in particolare dei presupposti e delle condizioni che debbono sussistere affinché lo stesso possa ritenersi configurabile.

A tal proposito, giova evidenziare che il legislatore a seguito della modifica operata al Testo Unico dell'ambiente con il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, con l'art. 1 comma 14, ha introdotto l'art. 185 bis, dedicato proprio al deposito temporaneo prima della raccolta, in forza del quale:

Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:
a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.
3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.
Analizzando la lettera della norma, si evince che il deposito temporaneo per come delineato ha natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, oltre ad essere di tipo squisitamente normativo e non naturalistico, con la conseguenza che i testi, anche se qualificati, non sono abilitati ad esercitare alcun potere definitorio, spettando solo all'Autorirtà Giudiziaria il potere di stabilire se un accumulo di rifiuti possa essere qualificato come deposito temporaneo oppure no[1].

Orbene, partendo proprio dal dato normativo, la Suprema Corte ribadisce, anche alla luce dei propri precedenti arresti giurisprudenziali, i requisiti che debbono sussistere perché possa parlarsi di deposito temporaneo.
In particolare, i Giudici di legittimità ricordando che fra i vari presupposti richiesti per il deposito temporaneo occorre che i rifiuti siano depositati sull'intera area su cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti", precisano che per luogo di produzione del rifiuto deve intendersi non solo quello ove lo stesso è stato materialmente prodotto, ma anche quello nella disponibilità del produttore che risulti funzionalmente collegato al precedente[2].
Inoltre, la Corte di Cassazione si preoccupa di ribadire anche un altro importante principio, in forza del quale allorquando bisogna dimostrare l'esistenza del collegamento fra il luogo di stoccaggio e quello di produzione dei rifiuti l'onere della prova incombe sulla parte privata che deduce la liceità del deposito temporaneo[3].
Orbene, in applicazione dei predetti criteri ermeneutici, i Giudici di legittimità hanno escluso che il tratto della Strada provinciale su cui era stato collocato il cassone di rifiuti potesse rientrare nell'alveo della previsione normativa, di cui all'art. 185 bis del D.Lgs. n. 152/2006 ed inoltre che, in ogni caso, non era stato assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio circa il nesso tra il luogo di rinvenimento del cassone, come detto una pubblica via, e quello di produzione.

_____

[1]In questi sensi: Cass. Pen., Sez. III, Sent., 28/06/2018, n. 50129, in Ambiente e sviluppo, 2019, 1, 51

[2]In questo senso vengono richiamati dalla Suprema Corte i seguenti pronunciamenti: Cass. Pen., Sez. 7 Sent., 27.04.2016, n. 17333; Cass. Pen., Sez. III, Sent., 23.01.2023, n. 8061; Cass. Pen., Sez. III Sent., 28.06.2018 n. 50129), secondo cui: "In tema di gestione illecita dei rifiuti, ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all'anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza".

[3]Cass. Pen., Sez. III, Sent., 26.08.2016, n. 35494; Cass. Pen., Sez. VII, Sent., 08.08.2019, n. 16716: da ultimo: Cass. Pen., Sez. III, Sent. 14.12.2023, n. 11167, in base alla quale: "In tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alle condizioni di liceità dell'attività incombe su chi ne invoca la sussistenza, venendo in rilevo l'applicazione di norme che derogano al normale regime autorizzatorio previsto in materia".

RENTRI

La rivoluzione digitale nella gestione dei rifiuti in Italia

Daniele Gizzi

Da dove siamo partiti e come ci siamo arrivati

Dal **15 dicembre 2024 il R**egistro **E**lettronico **N**azionale per la **T**racciabilità dei **Ri**fiuti (**RENTRI**) **è operativo**: il nostro Paese ha rispettato l'impegno con la Commissione Europea assunto con il PNRR e dato l'avvio ad un sistema moderno di tracciabilità dei rifiuti che consentirà di monitorare i flussi necessari a costruire filiere circolari, prevenire gli illeciti e tutelare le imprese sane, semplificando gli adempimenti burocratici con ampio ricorso alla digitalizzazione.
Ma come ci siamo arrivati, ma soprattutto, da dove siamo partiti?

2018 - 2020

A fine 2018 il Governo, dopo 9 anni abolisce il **SISTRI** che il Ministro **Sergio Costa definisce**:
*"....uno dei più grandi sprechi nella gestione dei rifiuti, un sistema mai entrato effettivamente in funzione, che però ha comportato **costi sostenuti dalle imprese coinvolte** e dallo Stato che hanno superato i **141 milioni di euro in 9 anni**....."*
Dalle ceneri del SISTRI nasce il **R.E.N.T.Ri** (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti) per la digitalizzazione dei dati contenuti nei registri di carico e scarico e nei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR).
*"Il RENTRI è gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali" (**Art. 188 bis, D.Lgs 152/06 e smi**)"*
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica individua nell'Albo nazionale gestori ambientali la struttura idonea sulla quale appoggiarsi per sviluppare il progetto del nuovo registro: l'elevato livello di digitalizzazione raggiunto, la sua diramazione territoriale con 21 Sezioni regionali e provinciali, oltre alle sue competenze, lo rendevano evidentemente il partner pubblico adatto per traghettare la tracciabilità dei rifiuti in una nuova era.
A fine 2020 Il Ministero dell'Ambiente affida all'Albo un compito ben preciso: delineare un piano operativo per procedere alla **progettazione e realizzazione**

di un prototipo di Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti. Nello stesso anno l'Albo sigla protocolli d'intesa con tutte le associazioni imprenditoriali di questo Paese, chiamando i corpi intermedi, le imprese e le software house a sviluppare insieme alla Stato un prototipo di RENTRI. Non chiede agli stakeholder di testare un prodotto finito ma li coinvolge sin dall'inizio con un **approccio "*taylor-made*"** basato sull'utilizzatore finale.

2021 -2023

La sperimentazione Albo nazionale gestori ambientali parte a **fine 2021** con tre obiettivi:

1. **Accreditamento/iscrizione**: definire la profilazione delle diverse tipologie di utenze, facilitare l'accessibilità al sistema e alle procedure d'iscrizione
2. **Registri di carico e scarico**: testare la fase di trasmissione dei dati sia per imprese dotate di software gestionali sia per quelle sprovviste
3. **Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR)**: per i soli rifiuti speciali pericolosi testare le modalità di trasmissione dei dati al sistema centrale

Agli sviluppatori dei software gestionali che molte imprese oggi utilizzano per una gestione informatizzata di registri, FIR e MUD, vengono dedicati incontri tecnici specifici (tutti pubblici a partecipazione libera) per consentirgli di agganciarsi al RENTRI tramite l'interoperabilità, rendendo i loro prodotti totalmente compatibili con il nuovo registro. Per tutti coloro che sceglieranno di non avvalersi di software gestionali, vengono sviluppati serivizi di supporto per operare direttamente nel portale del registro.

Nel frattempo **a metà 2022**, con l'approvazione della ***Strategia nazionale per l'economia Circolare***, il Governo Italiano centra gli obiettivi del PNRR ricevendo la seconda tranche dei fondi Next Generation EU: il capitolo 6 della Strategia dal titolo "***Digitalizzazione come strumento di sviluppo dell'economia circolare***" contiene la messa a regime del **RENTRI** oltre ad altri strumenti per la pubblica amministrazione (RECER, etc.).

Nel 2023, dopo ampia consultazione con tutti gl stakeholder interessati il Ministero dell'Ambiente e della scurezza energetica pubblica il "***Regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti***" (DM 4 aprile 2023 n. 59) che costituisce l'impalcatura generale del RENTRI, lasciando a successivi decreti direttoriali la definizione delle singole procedure.

Il RENTRI regolato dal DM 59/2023 non prevede hardware (no chiavette USB, nessuna Black Box da installare sui mezzi per la geolocalizzazione) è tutto in cloud, prevede procedure semplificate di iscrizione per le associazioni, gradualità di messa a regime per le imprese più piccole e meno strutturare, gestione degli incaricati e delegati, ed ha costi di iscrizione irrisori rispetto ai suoi pre-

decessori.
La sperimentazione prototipale dell'Albo, partita a fine 2021, si ferma quindi nella primavera del 2023 con la pubblicazione del regolamento portando i seguenti risultati: circa 2.000 soggetti hanno operato nel prototipo creando altrettante unità locali e posizioni di registro di carico e scarico, portando a buon fine circa 400.00 movimentazioni sui registri e circa 1.500 sui FIR. Obiettivi 1 (Accreditamento/Iscrizione) e 2 (Registri C/S) centrati, obiettivo 3 (FIR) ancora da sperimentare (Work in progress): non è un caso, infatti, che l'obbligo di trasmissione dei dati dei FIR sia fissato al 2026.

2024 - Oggi
A marzo 2024 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica affida all' Albo nazionale gestori ambientali **un nuovo mandato con obiettivi precisi**:

- **Formazione e Informazione** dei soggetti obbligati
- **Area DEMO**: Verifica delle principali funzionalità delle applicazioni servizi di supporto
- Avvio della **sperimentazione del FIR digitali**

L'Albo parte con una massiccia campagna di formazione e formazione dell'utenza il 16 aprile di quest'anno e apre l'area DEMO (che resterà aperta con accesso con identità digitale), dove tutti gli utenti possono iscriversi con diversi profili (trasportatore, impianto, produttore di rifiuti, etc.), testare la nomina di incaricati e delegati e i servizi di supporto per la compilazione dei registri e dei FIR.
La campagna di **formazione istituzionale** a libera partecipazione ha coinvolto per più di 6 mesi la segreteria del comitato nazionale e tutte le Sezioni territoriali dell'Albo: **62 eventi** da remoto e in presenza, suddivisi in due moduli formativi validati dal Ministero per **160 ore complessive di formazione** che hanno raggiunto a fine novembre più di **50.000 utenti**.
Contemporaneamente l'area "***Supporto***" del portale RENTRI viene dotata di un'assistenza telematica di 1° livello (assistente virtuale, schede informative, video tutorial, FAQ con relative risposte) e un assistenza di 2° Livello con la quale porre direttamente quesiti che non trovano risposta nel portale.
Su circa 4.000 quesiti ricevuti ad oggi dall'assistenza di 2° livello , solo 1.500 riguardano la piattaforma e la tecnologia: 2.500 (più del 60%) riguardano unicamente aspetti legati alla Parte IV del Testo Unico Ambientale non toccati in alcun modo dal RENTRI che aggiunge solo l'obbligo di trasmissione dei dati di registri e FIR , senza modificare nemmeno una virgola del D.Lgs.152/06: l'unica grande novità che introduce sono **nuovi modelli di Registri di carico e scarico e di FIR**, ricordandoci che quelli cartacei attualmente in uso hanno quasi 30 anni (1998) e forse è arrivato il momento di aggiornarli.
Dai dati MUD si stima che i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI rien-

tranti solo nel **1°scaglione** (15 dicembre 2024 – 13 febbraio 2025) siano circa **70.000** e **a regime circa 500.000** a inizio 2026.
Per questo la formazione dell'Albo non si fermerà e proseguirà per tutto il 2025 con nuovo programma di eventi formativi destinati a imprese, enti, istituzioni, organi di controllo e forze dell'ordine. Così come perseguirà la sperimentazione della trasmissione dei dati dei FIR, soprattutto in mobilità in vista dell'obbligo previsto nel 2026.
Una rivoluzione culturale deve essere accompagnata da una comunicazione chiara e trasparente che alzi il livello di consapevolezza di tutti gli attori coinvolti.
"Dove c'è emergenza cultuale c'è emergenza ambientale"

LE PROSSIME SCADENZE
Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con **più di 50 dipendenti** si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con **più di 10 e fino a 50 dipendenti** compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di **dipendenti inferiore o uguale a 10** sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
I produttori di rifiuti speciali pericolosi **non rientranti in organizzazioni di ente e impresa** sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.
La **vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico** tramite i servizi forniti dal RENTRI sarà disponibile a partire dal 23 gennaio 2025 ed i nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

RENTRI/2

Nuovo registro per la tracciabilità dei rifiuti, sezione ad hoc per le associazioni delegate

Paola Ficco

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri) è arrivato ai nastri di partenza; infatti, dal 15 dicembre sono iniziate le iscrizioni per il primo gruppo di soggetti obbligati.
La procedura è interamente automatizzata mediante l'accesso al portale www.rentri.gov.it.

Obblighi e sanzioni

Questa prima finestra per l'iscrizione si chiuderà il 13 febbraio 2025. Per l'omessa o irregolare iscrizione al Rentri, l' articolo 258, comma 10, del Dlgs 152/2006 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2mila euro per i rifiuti non pericolosi che sale da mille a 3mila euro per i pericolosi. Le sanzioni si riducono a un terzo per l'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto. Il primo gruppo di soggetti chiamati a iscriversi paga un diritto di segreteria pari a 10 euro per ogni unità locale e un contributo annuale pari a 100 euro per il primo anno e per ogni unità locale (60 euro negli anni successivi ed entro il 30 aprile di ogni anno) e comprende: enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti; operatori che svolgono attività di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti; operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti; consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti; soggetti delegati di cui all' articolo 18, Dm 59/2023 cioè associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, oppure il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all' articolo 183, comma 1, lettera pp), del Dlgs 152/2006 .

Le deleghe

Con riguardo ai soggetti delegabili da parte delle imprese, lo scorso 28 novembre il ministero dell'Ambiente ha reso disponibili in www.rentri.gov.it due

modelli di dichiarazione da usare per attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina: il primo, per i gestori di un circuito organizzato di raccolta «ModelloRequisitiCircOrgRaccolta»; il secondo, per le associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi «ModelloRequisitiCoperturaTerritoriale». Infatti, l'articolo 18 del Dm 59/2023 (regolamento Rentri) stabilisce che i produttori iniziali di rifiuti, «anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti», possono adempiere agli obblighi del nuovo Registro delegando le rispettive associazioni imprenditoriali o il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta. Il che può avvenire al momento dell'iscrizione oppure dopo. A tal fine, i soggetti delegabili si iscrivono al Rentri in un'apposita sezione e attestano il possesso dei requisiti di cui al decreto direttoriale 143/2023. La verifica preliminare del possesso dei requisiti richiesti è compiuta dall'Albo nazionale gestori ambientali che abiliterà i soggetti delegabili. Solo l'esito positivo della verifica abilita il richiedente a operare come soggetto delegato.

I termini

Il Dm 59/2023 ha introdotto i nuovi modelli di registro e di formulario.
Ma il calendario per il passaggio dai vecchi ai nuovi registri e formulari è complesso a causa di velocità differenziate. Infatti, dal 13 febbraio 2025 i soggetti del primo gruppo iscritti al Rentri devono tenere il nuovo registro in formato digitale ma devono usare il nuovo formulario in formato cartaceo ma vidimato digitalmente. Diventerà tutto digitale solo dal 13 febbraio 2026. Il secondo e il terzo gruppo di obbligati all'iscrizione avranno tempo, rispettivamente, dal 15 giugno al 14 agosto 2025 e dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 in ragione della classificazione dei rifiuti e del numero dei dipendenti. In ogni caso, anche tali soggetti dal 13 febbraio 2025 dovranno usare il nuovo modello di registro, ma cartaceo e vidimato fisicamente presso le Camere di commercio. La stampa è disponibile dallo scorso 4 novembre dal portale Rentri. Il registro diventerà digitale dalla data di iscrizione entro i termini indicati. Per questi due gruppi di soggetti obbligati e anche per quelli non obbligati all'iscrizione al Rentri, dal 13 febbraio 2025 il nuovo formulario sarà cartaceo ma vidimato digitalmente; diventerà totalmente digitale dal 13 febbraio 2026 ma solo per i soggetti iscritti.

ESG

Rating ambientale, sociale e di governance

Pierpaolo Masciocchi

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12 dicembre 2024 è stato pubblicato il Regolamento (EU) 2024/3005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859.

Il regolamento entrerà in vigore tra 20 giorni e sarà applicato a partire dal 2 luglio 2026

Il regolamento nasce dalla necessità di allineare il mercato finanziario europeo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e agli obiettivi del Green Deal Europeo, stabilendo regole per garantire la trasparenza, la comparabilità e la qualità dei rating ESG. Intende prevenire il greenwashing, migliorare l'affidabilità delle valutazioni e proteggere consumatori e investitori. Esso rappresenta un'importante evoluzione nella regolamentazione della finanza sostenibile, migliorando la trasparenza e la comparabilità dei rating ESG nel mercato europeo. Mira a consolidare il mercato interno attraverso le regole comuni, tutelando investitori e consumatori e promuovendo la transizione verso un'economia sostenibile.

Il regolamento trova le sue radici nella necessità di una regolamentazione armonizzata a livello europeo, per contrastare le divergenze normative tra Stati membri che rischiano di frammentare il mercato interno.

I rating ESG sono ormai centrali nelle decisioni di investimento e di finanziamento sostenibile, utilizzati da banche, compagnie di assicurazione e fondi di investimento per valutare rischi e opportunità legate alla sostenibilità. Tuttavia, la mancanza di standard condivisi e la scarsa trasparenza nelle metodologie hanno portato a risultati poco chiari e talvolta contraddittori, compromettendo la fiducia degli investitori.

Il regolamento prevede che i fornitori di rating ESG, siano essi stabilità nell'UE o operanti attraverso rapporti contrattuali con istituzioni europee, devono ottenere un'autorizzazione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

L'ente sarà responsabile della loro vigilanza continua, con poteri ispettivi, di indagine e sanzionatori. Ogni fornitore dovrà notificare all'ESMA eventuali modifiche sostanziali della sua struttura, come l'apertura di nuove filiali o l'adozione di nuove metodologie di rating.
Uno degli aspetti centrali del regolamento è l'obbligo di utilizzare metodologie di valutazione rigorose e trasparenti.
I fornitori dovranno rendere pubbliche le loro tecniche di analisi, i modelli utilizzati ei dati su cui si basano i loro giudizi, specificando anche eventuali limiti o incertezze nelle loro valutazioni.
Ogni rating ESG dovrà indicare chiaramente se si concentra sui rischi finanziari, sugli impatti ambientali e sociali o su entrambi. L'aggiornamento delle metodologie dovrà avvenire almeno una volta all'anno per garantire che restino al passo con le evoluzioni normative e di mercato.
Per tutelare ulteriormente l'indipendenza delle valutazioni, il regolamento introduce norme stringenti contro i conflitti di interesse. I fornitori di rating non potranno offrire contemporaneamente servizi di consulenza nello stesso ambito, né svolgere attività che possano compromettere la loro obiettività.
In caso di potenziali conflitti, adottare procedure interne di controllo e gestire le situazioni in modo trasparente, comunicando tempestivamente qualsiasi rischio di compromissione della loro indipendenza. Inoltre, sarà vietato ai fornitori di rating ESG accumulare attività di audit, servizi di investimento e gestione di indici di riferimento, salvo che vi siano solide garanzie di autonomia operativa.
Un ulteriore pilastro del regolamento è la garanzia di accesso pubblico alle informazioni rilevanti tramite il Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP), che centralizzerà le informazioni sui rating ESG e sui fornitori autorizzati. Gli investitori e le parti interessate potranno così consultare facilmente i dati e confrontare le valutazioni, migliorando la trasparenza e la comprensibilità delle analisi ESG.
Per evitare distorsioni del mercato, la regolamentazione che i rating ESG emessi da fornitori di paesi terzi saranno riconosciuti solo se il loro quadro normativo è considerato equivalente a quello europeo o se vi sono accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza competenti. In alternativa, le aziende extra-UE potranno operare nell'Unione attraverso specifici regimi di riconoscimento o avallo, che garantiscono standard di trasparenza e qualità equivalenti a quelli previsti dal regolamento.
Il provvedimento prevede anche misure specifiche per sostenere i piccoli fornitori di rating ESG, introducendo un regime temporaneo che semplifica i requisiti organizzativi e autorizzativi, incentivando l'innovazione e la crescita delle start-up nel settore della finanza sostenibile.
Questi operatori dovranno comunque rispettare le principali norme di traspa-

renza e comunicazione, mentre l'ESMA sarà incaricata di supervisionare l'applicazione delle regole e prevenire eventuali abusi o elusioni normative.
Infine, il regolamento pone un forte accento sulla vigilanza e sull'applicazione delle norme. L'ESMA avrà poteri ispettivi e potrà imporre sanzioni pecuniarie e penalità di mora ai fornitori che violano le regole, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e buona governance. L'autorità potrà inoltre adottare atti delegati per specificare ulteriormente le procedure operative ei criteri tecnici per l'applicazione del regolamento.

CSS

Rifiuti combustibili solidi secondari con norme UNI

Paola Ficco

Il rifiuto Css (Combustibile solido secondario) derivante dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e destinato a recupero energetico può essere classificato come speciale con Codice Eer 191210 solo se rispetta la norma tecnica UNI EN ISO 21640:2021.

Così recita la nota 0214093 del 22 novembre 2024 con la quale il ministero dell'Ambiente ha risposto a una richiesta di interpello della Regione Lazio che chiedeva chiarimenti sulla classificazione come rifiuto speciale e non urbano del Css derivante dal trattamento intermedio dei rifiuti urbani indifferenziati (Codice Eer 200301), svolto in impianti di trattamento meccanico, solo o combinato con quello biologico oppure solo biologico senza il meccanico. L'argomentazione regionale si fondava sulla diversità sostanziale del rifiuto in uscita dal trattamento rispetto a quello in entrata.

Per il ministero, invece, ai fini della classificazione del Css come rifiuto speciale occorre che questo sia concretamente conforme alle caratteristiche di classificazione e di specificazione previste da tale norma tecnica UNI EN ISO 21640:2021 non essendo sufficiente ritenerlo in astratto «sostanzialmente diverso» dal rifiuto urbano in ingresso agli impianti di trattamento intermedio. Dal 1° luglio 2021, tale norma Uni ha sostituito la precedente norma 15359 già individuata dall'articolo 183, comma 1, lett. cc), Dlgs 152/2006 come riferimento tecnico di conformità per il Css inteso come rifiuto speciale. Quindi, solo i rifiuti sottoposti a un trattamento meccanico il cui risultato è conforme a quanto stabilito dalla norma UNI possono essere definiti Css rifiuto speciale con Codice Eer 191210. Non basta, occorre altresì che le operazioni di classificazione siano svolte all'interno di un sistema di gestione della qualità conformemente a quanto indicato in un'altra norma tecnica di settore: la UNI EN 15358 «Combustibili solidi secondari - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti particolari per la loro applicazione alla produzione di combustibili solidi secondari». Tuttavia, l'adesione alle norme tecniche non è di per sé sufficiente; infatti, secondo il ministero dell'Ambiente, il gestore dell'impianto di trattamento che produce il rifiuto combustibile solido secondario deve indicare i valori di parametri ul-

teriori e diversi (in genere la concentrazione di metalli pesanti). I relativi limiti non sono individuati dalla indicata norma tecnica, ma sono stabiliti in base agli accordi commerciali con il soggetto acquirente del materiale che deriva dal trattamento, il quale «può indicare ulteriori parametri non obbligatori, al fine di effettuare la cosiddetta specificazione». Il tutto a meno che non si tratti di un end of waste (articolo 184-ter) di cui al Dm 22/2013 per il cosiddetto Css combustibile. Il decreto classifica come combustibile (C) esclusivamente il Css con potere calorifico inferiore e contenuto di cloro rientranti nelle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni e con contenuto di mercurio rientrante nelle classi 1 e 2.

EUROPA

Ue, imballaggi per 83,4 milioni di tonnellate. Cresce la plastica

Davide Madeddu

In dieci anni in Europa, è aumentata la quantità di rifiuti da imballaggi e, seppure con percentuali più basse, il volume dei materiali riciclati. I paesi più virtuosi sono la Slovacchia con il 60%, il Belgio con il 54%. E poi Germania e Slovenia entrambi al 51%. L'Italia, che ha riciclato il 46% dei rifiuti di plastica, ha una posizione superiore alla media europea che vede anche percentuali molto basse (come quelle di Francia e Austria al 25%, Danimarca al 23% e Malta al 16%).

Imballaggi per 83,4 milioni di tonnellate in Ue

I dati arrivano dall'ultimo rapporto Eurostat, in riferimento al 2022. Due anni fa, nell'Unione europea sono stati prodotti complessivamente 83,4 milioni di tonnellate di rifiuti da imballaggio, pari a 186,5 chili per abitante. Un valore che registra un calo di 3,6 chili rispetto al 2021, ma una crescita di 31,7 chili rispetto a dieci anni prima.

Quanto alla composizione dei rifiuti, il 41% era costituito da carta e cartone, il 19% da plastica, il 19% da vetro, il 16% da legno e il 5% da metallo.

Nel 2022, per ogni abitante dell'Ue sono stati generati in media 36,1 chili di rifiuti di imballaggi in plastica e di questi 14,7 chili sono stati riciclati. In dieci anni (dal 2012 al 2022) la quantità di rifiuti di imballaggi in plastica è cresciuta di 7,6 chili a persona mentre la quantità riciclata è aumentata di 4 chili.

Italia virtuosa

In Italia nel 2023, come si legge nella relazione generale del Conai (il consorzio nazionale imballaggi) è stato riciclato il 75,3% dei rifiuti da imballaggio. Si tratta quindi di 10 milioni e 470mila tonnellate su un totale di quasi 14 milioni di tonnellate immesse al consumo. Una percentuale di riciclo in forte crescita rispetto al 71% circa del 2022, anche per via di una riduzione dei pack immessi al consumo in Italia.

Numeri incoraggianti per l'Italia, come è stato sottolineato dal Conai. «I risultati 2023 - sottolinea la direttrice Simona Fontana - superano i target UE previsti al

2030 nonostante un contesto generale difficile per le imprese italiane».
Nel dettaglio, sono state riciclate 428mila tonnellate di acciaio, 59mila di alluminio, 4 milioni e 674mila di carta, 2 milioni e 164mila di legno, 1 milione e 55mila di plastica tradizionale e circa 44mila di bioplastica compostabile, 2 milioni e 46mila di vetro.
E se alle cifre del riciclo si sommano quelle del recupero energetico, ossia l'uso dei rifiuti di imballaggio come combustibile alternativo per produrre energia, il totale di imballaggi recuperati arriva a 11 milioni e 804mila tonnellate, ossia l'85% dei pack immessi al consumo.
Nel 2023 sono stati 7.242 i Comuni che hanno stipulato almeno una convenzione con il sistema consortile, con una fetta di popolazione servita pari al 96% degli Italiani. E oltre 15 milioni sono gli abitanti del Centro-Sud coinvolti in progetti territoriali speciali volti a far crescere le raccolte per il riciclo nelle aree ancora in ritardo.

Ai Comuni risorse per 696 milioni di euro

Per coprire i costi di ritiro dei rifiuti di imballaggio in modo differenziato, nel 2023 il Conai ha versato ai Comuni italiani 696 milioni di euro: risorse che provengono dalle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi che si fanno carico dei costi da sostenere per gestirne il fine vita. I risultati di riciclo 2023 permettono all'Italia di rimanere in una posizione solida nel quadro europeo.
«Gli obiettivi complessivi di riciclo richiesti dall'Unione al 2030, quando ogni Stato dovrà riciclare almeno il 70% dei suoi rifiuti di imballaggio, sono ormai ampiamente superati - sottolinea la direttrice -. Secondo gli ultimi dati Eurostat, l'Italia è leader per riciclo pro-capite di imballaggi in un testa a testa con la Germania, staccando di diversi punti il più piccolo e gestibile Lussemburgo. Non è un caso che lo scorso anno la Commissione Europea abbia inserito il nostro Paese fra i nove non a rischio per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo, nella sua relazione di segnalazione preventiva sull'attuazione delle Direttive sui rifiuti».

L'accordo di Consiglio Ue e Parlamento

Lo scorso marzo, intanto, è stato raggiunto un accordo provvisorio per rendere gli imballaggi più sostenibili e ridurne i rifiuti nell'Unione europea. La proposta, come sottolineato a marzo, «prende in considerazione l'intero ciclo di vita degli imballaggi. Stabilisce prescrizioni per garantire che gli imballaggi siano sicuri e sostenibili, imponendo che tutti gli imballaggi siano riciclabili e che la presenza di sostanze che destano preoccupazione sia ridotta al minimo». L'accordo è provvisorio in attesa dell'adozione formale da parte di entrambe le istituzioni.
Prescrizioni di sostenibilità

Il testo dell'accordo provvisorio mantiene la maggior parte delle prescrizioni di sostenibilità per tutti gli imballaggi immessi sul mercato e gli obiettivi principali proposti dalla Commissione.
«Rafforza le prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi introducendo una restrizione sull'immissione sul mercato di imballaggi a contatto con i prodotti alimentari contenenti sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) al di sopra di determinate soglie. Per evitare sovrapposizioni con altri atti legislativi, i colegislatori hanno incaricato la Commissione di valutare la necessità di modificare tale restrizione entro quattro anni dalla data di applicazione del regolamento».

Obiettivi 2030 e 2040
L'accordo provvisorio mantiene gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 per quanto riguarda il contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica. I colegislatori hanno convenuto di esentare da tali obiettivi gli imballaggi di plastica compostabile e gli imballaggi la cui componente di plastica rappresenta meno del 5% del peso totale degli imballaggi. La Commissione dovrà riesaminare l'attuazione degli obiettivi per il 2030 e valutare la fattibilità degli obiettivi per il 2040. L'accordo invita inoltre la Commissione a valutare, tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, lo stato dello sviluppo tecnologico degli imballaggi di plastica a base biologica e, sulla base di tale valutazione, a stabilire prescrizioni di sostenibilità per il contenuto a base biologica negli imballaggi di plastica.

Stop al superfluo
Le nuove norme ridurrebbero gli imballaggi superflui fissando al 50% la proporzione massima di spazio vuoto negli imballaggi multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico e imponendo ai fabbricanti e agli importatori di garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo, fatta eccezione per i modelli di imballaggio protetti (a condizione che tale protezione sia già applicabile alla data di entrata in vigore del regolamento).

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA

Ecoreati, integrazione del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. e nozione di ingiusto profitto

Fulvio Conti Guglia

Per l'integrazione del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - si richiede, tra gli elementi costitutivi, che la gestione abusiva dei rifiuti sia finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto (con una collocazione giuridica nel quadro del dolo specifico).
La giurisprudenza ha ampiamente e reiteratamente fornito una precisa nozione di "profitto": "costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato. Può consistere anche in qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico. Il profitto del reato, quindi, deve derivare in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito, può essere di tipo "accrescitivo" ma può consistere anche in un risparmio di spesa. Ed è anche da ritenersi "profitto del reato il bene acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo".
Applicando queste coordinate, in vari arresti giurisprudenziali, oggi più che consolidati, si è ritenuto che il profitto del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti "non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale potendo consistere anche solo nella riduzione dei costi aziendali" (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, secondo cui il profitto, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., può essere costituito dal risparmio di spesa, ossia dal vantaggio economico ricavato dal reato in via immediata e diretta e consistente nel mancato esborso di quei costi "doverosi", non sopportati in ragione dell'illecito.
In altra, più recente pronuncia, si è affermato che la nozione di profitto del reato di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen. non può essere individuata o limitata al solo "utile netto", ma dev'essere riferita a tutto ciò che consegue a tale reato in via immediata e diretta, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione, violando la funzione "riequilibratrice" dello "status quo" economico antecedente alla perpetrazione dell'illecito, sottrarrebbe l'agente al rischio economico da esso derivante, (Sez. 3, n. 11617 del 06/03/2024).

La nozione di vantaggi di altra natura, non necessariamente patrimoniali , con riferimento al reato in parola, è stata ampliata in sede di legittimità facendone confluire anche il vantaggio derivato dal trasporto illecito che sgravando, ad esempio, le società appaltatrici dagli oneri dovuti per la gestione dei materiali o nella maggiore celerità dei lavori (Cass. Sez. 3, n.16056/2019), crea "profitto" attraverso anche il rafforzamento della posizione dell'azienda attraverso un'illecita concorrenza.
Sotto il profilo dell'ingiustizia del profitto, tale carattere non discende dalle modalità specifiche dell'esercizio abusivo dell'attività, quanto piuttosto dal fatto che la gestione costituisce il mezzo per conseguire vantaggi altrimenti non spettanti. Sicché, costituisce un ingiusto profitto: "non solo quello esplicitamente contra legem, ma anche quello collegato a mediazioni o traffici illeciti, o ad operazioni volte a fraudolente manipolazioni dei codici tipologici dei rifiuti".
In estrema sintesi, l'ingiustizia del profitto emerge e si evidenzia dal confronto con i guadagni normalmente ottenibili attraverso l'esercizio legittimo dell'attività, rendendo quella illecitamente svolta ingiustamente concorrenziale o più vantaggiosa, sia per chi la pratica sia per chi ne trae beneficio.
Dal punto di vista della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., "non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza" (Cass. Sez. 3, n. 2842 del 18/11/2021).
Per completare la sinossi dell'articolo 452-quaterdecies cod. pen., merita un cenno il sequestro finalizzato alla confisca del profitto del delitto in esame: qualora la natura e i rapporti economici sottostanti alla specifica fattispecie non consentano l'individuazione della quota di profitto riferibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione, "il sequestro preventivo deve essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, pur senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti".

RIFIUTI - Ecoreati - Elementi per l'integrazione del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. (ingiusto profitto) - Nozione ed elementi del «profitto» nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - MUD e registro di carico e scarico - Omissioni di autofatture - Omessa distinzione dei codici CER - Art. 192, 208, 212, 266, d.lgs. n. 152/2006

Ai fini della integrazione del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. è necessario il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto. Il profitto costituisce la causa del delitto, il movente tipizzato della condotta che qualifica il fatto come reato o lo diversifica da altre fattispecie criminose. In termini generali, il profitto è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ri-

cava per effetto della commissione del reato. Può consistere anche in qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico (nel senso che il profitto va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore). Il profitto del reato deve derivare in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito; può essere di tipo "accrescitivo" ma può consistere anche in un risparmio di spesa. Profitto del reato è anche il bene acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo. Pertanto, il profitto del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale potendo consistere anche solo nella riduzione dei costi aziendali (infatti, il profitto del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., può essere costituito dal risparmio di spesa, ossia dal vantaggio economico ricavato, in via immediata e diretta, dal reato e consistente nel mancato esborso di quei costi "doverosi", non sopportati in ragione dell'illecito, oggettivamente individuabili nella loro identità ed economicamente valutabili sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione, secondo un alto grado di probabilità logica. Inoltre, la nozione di profitto del reato di cui all'articolo 452- quaterdecies cod. pen. non può essere intesa come limitata al solo "utile netto", ma dev'essere riferita a tutto ciò che consegue a tale reato in via immediata e diretta, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione, violando la funzione "riequilibratrice" dello "status quo" economico antecedente alla perpetrazione dell'illecito, sottrarrebbe l'agente al rischio economico da esso derivante, ma anche in vantaggi di altra natura, non necessariamente patrimoniale, che possono consistere anche nel rafforzamento di una posizione all'interno dell'azienda.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 19 settembre 2024 (Ud. 29/05/2024), Sentenza n. 35118

RIFIUTI - Traffico illecito di rifiuti - Configurabilità del concorso nel reato - Elementi soggettivi e oggettivi - Caratteristiche dell'ingiusto del profitto - Giurisprudenza - Art. 452-quaterdecies cod. pen.
Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza. Il carattere ingiusto del profitto non deriva dal "quomodo" dell'esercizio (abusivo) dell'attività (altrimenti la sua previsione sarebbe del tutto pleonastica), bensì dal fatto che l'intera gestione continuativa e organizzata dei rifiuti

costituisce strumento per (ed è pensata al fine di) conseguire vantaggi altrimenti non dovuti (il requisito dell'ingiusto profitto va meglio riconsiderato sotto il profilo che costituisce un ingiusto profitto, non solo quello esplicitamente contra legem, ma anche quello collegato a mediazioni o traffici illeciti, o ad operazioni volte a fraudolente manipolazioni dei codici tipologici). L'ingiustizia del profitto evoca, in questo caso, un concetto di relazione che gli deriva dal confronto con quello normalmente conseguito a seguito dell'esercizio lecito dell'attività, sì da rendere l'attività illecitamente svolta ingiustamente concorrenziale e/o maggiormente redditizia non solo per chi la propone, ma anche per chi ne usufruisce (il mercato). L'impresa che opera in costanza di autorizzazione scaduta, di cui però rispetti le singole prescrizioni, continuando a sopportarne i relativi costi, gestendo ingenti quantità di rifiuti e mantenendo inalterate le precedenti tariffe, non produce profitti ingiusti (il profitto è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell'ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei rifiuti).
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 19 settembre 2024 (Ud. 29/05/2024), Sentenza n. 35118

RIFIUTI - Traffico illecito di rifiuti - Concorso nel reato di attività organizzata - Ingiusto profitto - Consapevolezza del profitto perseguito dai correi - Singolo autore del fatto - Esclusivo scopo - Azione compiuta consapevolmente - Contribuzione al conseguimento di un profitto ingiusto - Cooperazione nell'attività organizzata - Attività del tutto abusiva - Mancanza delle autorizzazioni di legge - Trattamento dei rifiuti - Costi abbattuti
Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza. Riguardando la struttura della fattispecie, ciò che rileva non è che il singolo autore del fatto consegua il profitto o che agisca a questo esclusivo scopo, ma che l'azione sia compiuta consapevolmente contribuendo al conseguimento di un profitto ingiusto, quand'anche ottenuto da altri. E' sufficiente, quindi, il dato acclarato che l'imputata avesse fattivamente cooperato alla realizzazione dell'attività organizzata, attività del tutto abusiva siccome inibita dalla mancanza delle autorizzazioni di legge e che, in ogni caso, quand'anche autorizzata, avrebbe imposto l'osservanza delle norme di dettaglio che disciplinano il conferimento e il trattamento dei rifiuti; osservanza che avrebbe generato costi che, al contrario, erano abbattuti, fruttando un lucro che proprio chi curava l'aspetto contabile, anche teso al

mascheramento dell'organizzazione, non poteva ignorare.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 5^, 27 marzo 2024 (Ud. 11/01/2024), Sentenza n. 12722

RIFIUTI – Ecoreati – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Nozione di profitto del reato – Sequestro preventivo disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno – La confisca nel delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. – Finalità di ripristinare lo status quo ante – 231 – Art. 19 d. Lgs. 231/2001 – Art. 240 c.p. – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito – Ingerenza nella sfera privata (e anche patrimoniale) di un soggetto – Limiti – Giurisprudenza CEDU
La nozione di profitto del reato di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen. non può essere ridotta al solo «utile netto», dovendosi invece ritenere, in conformità con la natura «riequilibratrice» della confisca (ed a differenza di quella dello «strumento del reato»), come riferita a tutto ciò che consegue in via immediata e diretta al reato, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione sottrarrebbe il colpevole al rischio economico del reato.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 20 marzo 2024 (Ud. 06/03/2024), Sentenza n. 11617

RIFIUTI - Traffico illecito organizzato di rifiuti speciali pericolosi - Conseguimento di un ingiusto profitto - Comportamenti non occasionali - Organizzazione professionale di mezzi e capitali - Rilevanza della condotta
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo. La condotta deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio, e tale attività deve essere «abusiva», ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute), o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 19 marzo 2024 (Ud. 24/01/2024), Sentenza n. 11390

RIFIUTI – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Concorso nel reato – Definizione di "ingiusto profitto" – Ecoreati – Individuazione del requi-

sito dell'ingiusto profitto – Art. 452-quaterdecies cod. pen.
Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza. Pertanto, il profitto del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale potendo consistere anche solo nella riduzione dei costi aziendali o in vantaggi di altra natura (ad es. il vantaggio del trasporto illecito nello sgravare le società appaltatrici dagli oneri derivanti dalla regolarizzazione della movimentazione del materiale e nella maggiore celerità dei lavori di riqualificazione di un aeroporto internazionale; oppure nei casi in cui il profitto può consistere persino nel rafforzamento della propria posizione all'interno dell'azienda). In termini generali, il profitto è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato. Può consistere anche in qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico. Il profitto del reato deve derivare in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito; può essere di tipo "accrescitivo" ma può consistere anche in un risparmio di spesa. Per cui, profitto del reato è anche il bene acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo. Sicché, il requisito dell'ingiusto profitto non deriva dall'esercizio abusivo dell'attività di gestione dei rifiuti, bensì dalla condotta continuativa ed organizzata dei rifiuti finalizzata a conseguire vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti. Quindi, il profitto del reato è ingiusto non soltanto quando esplicitamente "contra legem", ma anche quando collegato a mediazioni o traffici illeciti o ad operazioni volte a manipolazioni fraudolente dei codici tipologici, ma anche qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell'ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei rifiuti.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 29 gennaio 2024 (Ud. 11/10/2023), Sentenza n. 3416

RIFIUTI – Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Natura dolosa – Il profitto costituisce la causa del delitto – Condotte tipiche (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione) – Mancanza della piena consapevolezza
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è di natura esclusi-

vamente dolosa. E' perciò necessario, in primo luogo, che l'agente ponga in essere volontariamente una delle condotte tipiche (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione) nella piena consapevolezza: a) della qualificazione dell'oggetto materiale della condotta come rifiuti; b) della loro quantità ingente; c) della natura abusiva della condotta stessa.

231 – Responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25 undecies, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231 del 2001 – Confisca del profitto del reato – Confisca del terreno di proprietà della società – Legale rappresentante autore del reato – Restituzione della quota di proprietà spettante al comproprietario estraneo al reato

La previsione di una confisca del profitto del reato dipendente dall'illecito amministrativo di cui all'art. 25 undecies, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231 del 2001 non vale ad escludere la confisca dell'area ove insiste la discarica prevista dal d.lgs n. 152 del 2006. La misura, lungi dal voler aggredire il patrimonio del privato ad libitum, intende sottrarre al privato proprio il terreno su cui è stato realizzato quel reato, nell'ottica di prevenire la commissione di nuovi reati ma anche nell'ottica della restituzione della quota di proprietà spettante al comproprietario estraneo al reato, come proprietà individuale ed esclusiva di cui il reo non ha diritto di disporre, in cui si afferma che la ratio della norma va individuata «nell'esigenza di evitare che l'area interessata rimanga nella disponibilità del proprietario, il quale la abbia già utilizzata come strumento del reato». Pertanto, diventa legittima la confisca del terreno di proprietà della società nell'interesse della quale ha agito il legale rappresentante, autore del reato, «atteso che quando l'attività illecita è posta in essere attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro sono addebitabili le responsabilità per i singoli reati, le conseguenze patrimoniali ricadono sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale gli organi hanno agito, salvo che si dimostri che l'imputato abbia agito di propria esclusiva iniziativa».
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 9 gennaio 2024 (Ud. 23/11/2023), Sentenza n. 682

RIFIUTI – Ecoreati – Il profitto del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Mera riduzione dei costi aziendali – Risparmio di spesa per omesso emungimento del percolato – Profitto confiscabile – Mancato "esborso" dei costi "doverosi" evitati a causa della commissione della condotta illecita – Art. 452-quaterdecíes, 4 c., cod. pen.

Il risparmio di spesa, è riferibile a tutte le fattispecie di reato rispetto alle quali si presenta come una forma di profitto «coerente», ossia come "risultato" derivante dalla condotta integrante il fatto tipico. Tra le fattispecie rispetto alle

quali il risparmio di spesa si presenta come una forma di profitto «coerente» è senz'altro da annoverare anche quella prevista dall'art. 452-quaterdecies cod. pen. In proposito, appare sufficiente rilevare che, il profitto «ingiusto» del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti può consistere anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali. Sicché, il profitto deve essere «identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato». Questo principio, trova costante applicazione pure quando il profitto è costituito da un risparmio di spesa. Di conseguenza, in relazione al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, potrà ritenersi profitto confiscabile il mancato "esborso" di quei costi "doverosi" evitati proprio, e specificamente, a causa della commissione della condotta illecita, e la cui identità sia oggettivamente individuabile ed economicamente valutabile sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione secondo un alto grado di probabilità logica.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 10 novembre 2023, (Ud. 04/10/2023), Sentenza n. 45313